

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 settembre 2013

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella **SERIE GENERALE** sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella **SERIE AVVISI E CONCORSI** sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella **SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16.

Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 17.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) Pag. 12

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2013, n. 89.

Consorzio di produttori agricoli della provincia di Terni per la difesa delle colture intensive - Designazione del rappresentante della Regione Umbria nel Collegio sindacale, ai sensi del decreto ministeriale 30/08/2004 e dello Statuto consortile vigente Pag. 15

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 23 settembre 2013, n. 4

(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013).

Decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013, n. 3 recante: "Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Articolo 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità 2013". Integrazione. Pag. 16

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 settembre 2013, n. 267.

Risoluzione - "Programmazione comunitaria - Verso il quadro strategico regionale 2014/2020 - Condivisione ed approvazione - Ulteriori interventi da adottarsi da parte della Giunta regionale" Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2013, n. 121.

Rettifica punto 2 della precedente D.G.R. n. 1341 del 5 novembre 2012 Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2013, n. 325.

POR-FESR 2007-2013 Asse III - Attività A3 "Sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili": provvedimenti di proroga, revoca del contributo e assegnazione delle risorse al contributo di solidarietà per le aree colpite dal terremoto del 20 maggio 2012 Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2013, n. 475.

Insussistenza di cause ostative all'espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - Assessore Fabio Paparelli. Determinazioni Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2013, n. 563.

Rimozione cause ostative di incompatibilità all'espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - Assessore Fabio Paparelli. Determinazioni Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2013, n. 586.

Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008. D.M. n. 3525/13. Programma nazionale di sostegno del settore vino. Determinazioni in ordine alla rimodulazione delle risorse finanziarie per l'annualità 2013/2014 Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2013, n. 751.

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura". Approvazione Programma 2013 Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2013, n. 805.

Atto di programmazione anno 2013 ex art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 e ss.mm.ii. e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (anni 2012 e 2013) Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 945.

L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 Pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 948.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 953.

Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso Pag. 58

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 SETTEMBRE 2013, n. 987.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 14, comma 5 bis - D.G.R. n. 891 del 29 luglio 2013 - Nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità "incolpevole" - Contributi per il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa - Determinazioni Pag. 62

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E COOPERAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2013, n. 6782.

L.R. 22/2004. Associazione Pro Ruscio Monteleone di Spoleto (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Pag. 70

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA
(NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 NOVEMBRE 2011)

ORDINANZA N. 17 DEL 1 AGOSTO 2013

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Carnaiola nel Comune di Fabro". Liquidazione spese di pubblicazione Bando per estratto sul quotidiano Il Giornale dell'Umbria. CUP C12J11000030001 - CIG 50139201AD Pag. 71

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA
(NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 NOVEMBRE 2011)

ORDINANZA N. 18 DEL 20 AGOSTO 2013

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Intervento di ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo. Liquidazione 2° SAL. CIG: 4387795AF8 - CUP: I22J11000160001 Pag. 73

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA
(NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 NOVEMBRE 2011)

ORDINANZA N. 19 DEL 20 AGOSTO 2013

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Intervento di ripristino dei danni causata da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo. CUP: I22J11000160001 - Liquidazione al Comune di Ferentillo di euro 16.696,25 per spese tecniche Pag. 75

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 25 settembre 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2013, n. **424**.

Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), Adesione al progetto "Lo stato di salute dei detenuti negli istituti penitenziari di sei regioni italiane: un modello sperimentale di monitoraggio dello stato di salute e di prevenzione dei tentativi suicidari" - Approvazione convenzione con la Regione Toscana. Codice Unico di Progetto (CUP): D59E12000340001.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 25 settembre 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2013, n. **479**.

Linee di indirizzo sull'affidamento familiare di cui alla legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modificazioni ed integrazioni. Adozione.

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 25 settembre 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2013, n. **828**.

Programma di decontaminazione, raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario ai sensi del D.Lgs. 209/99. Aggiornamento al 31 dicembre 2012.

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 25 settembre 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2013, n. **1029**.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 3, comma 9 - DGR n. 243 del 18 marzo 2013 - Contributi a favore di single per l'acquisto della prima casa - Approvazione della graduatoria provvisoria.

Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 25 settembre 2013.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA
SERVIZIO SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 settembre 2013, n. **6730**.

L.R. 21/2002. POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività C1. Bando ordinario Certificazioni 2012 approvato con D.D. n. 10912/2012 e s.m.1. Approvazione esiti valutativi.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16.

Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto.

2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:

- a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
- b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
- d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. L'ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.

2. La presente legge non riguarda i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e quelle relative ad ogni altra forma di intrattenimento, fatti salvi i lavori inerenti le strutture provvisorie ad esse funzionali.

Art. 3

(Attività di formazione e informazione)

1. La Regione, nel rispetto del d.lgs. 81/2008, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con la sottoscrizione di specifici accordi, promuove:

- a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori;
- b) la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli *standard* formativi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, promuove iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione.

Art. 4

(Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto)

1. La Regione, nell'ambito dei compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza attribuite al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, promuove il coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza rispetto ai rischi di caduta dall'alto.

2. La Regione per le finalità di cui alla presente legge, può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio con riferimento alle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI

Art. 5

(Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e fermo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio.

3. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

Art. 6

(Irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della SCIA)

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico delle coperture e delle facciate di cui all'articolo 5, determina l'irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 17, commi 1 e 3, e dell'articolo 21, commi 1 e 3, della l.r. 1/2004.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7

(Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, detta prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della stessa.

2. La Giunta regionale indica, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.

2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:

- a) sulle azioni adottate e previste dall'articolo 1, comma 2;
- b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;
- c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi.

Art. 9

(Norme di prima applicazione, transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione i regolamenti regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 17 settembre 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Vinti, deliberazione n. 224 del 18 marzo 2013, atto consiliare n. 1176 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 28 marzo 2013;

Proposta di legge:

- di iniziativa del consigliere Rosi, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 15 aprile 2013, atto consiliare n. 1188 (IX Legislatura);
- assegnato per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 15 aprile 2013;

* * *

— effettuato, da parte della III Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il procedimento ordinario, assumendo quale testo base il testo del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante il seguente titolo: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto";

— testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 luglio 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi, atto consiliare n. 1176-1188/BIS (IX Legislatura);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 settembre 2013, deliberazione n. 268.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella *G.U.* 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo dell'art. 117, come modificato dalle leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3 (in *G.U.* 24 ottobre 2001, n. 248) e 20 aprile 2012, n. 1 (in *G.U.* 23 aprile 2012, n. 95), è il seguente:

«117

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

* * *

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nel S.O. al *B.U.R.* 30 aprile 2008, n. 101), è stato modificato e integrato con: decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (in *G.U.* 3 giugno 2008, n. 128) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (in *G.U.* 2 agosto 2008, n. 180), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla *G.U.* 25 giugno 2008, n. 147) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla *G.U.* 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla *G.U.* 19 giugno 2009, n. 140), legge 7 luglio 2009, n. 88 (in S.O. alla *G.U.* 14 luglio 2009, n. 161), decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in S.O. alla *G.U.* 5 agosto 2009, n. 180), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in *G.U.* 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla *G.U.* 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in *G.U.* 29 dicembre 2010, n. 303), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. alla *G.U.* 26 febbraio 2011, n. 47), decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 (in *G.U.* 14 maggio 2012, n. 111), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 (in *G.U.* 13 luglio 2012, n. 162), legge 1 ottobre 2012, n. 177 (in *G.U.* 18 ottobre 2012, n. 244), decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 (in *G.U.* 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla *G.U.* 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla *G.U.* 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (in *G.U.* 28 giugno 2013, n. 150), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (in S.O. alla *G.U.* 22 agosto 2013, n. 196) e decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (in *G.U.* 16 agosto 2013, n. 191).

Nota all'art. 3, comma 1:

— Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

«Art. 7.

Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.».

Note all'art. 5, commi 1 e 2:

— Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 1, comma 1.

— La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in *B.U.R.* 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. al *B.U.R.* 9 marzo 2005, n. 11), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 28 marzo 2008, n. 15), 21 maggio 2008, n. 8 (in *B.U.R.* 28 maggio 2008, n. 25), 26 giugno 2009, n. 13 (in *B.U.R.* 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 10 dicembre 2009, n. 25 (in *B.U.R.* 16 dicembre 2009, n. 56), 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 al *B.U.R.* 3 febbraio 2010, n. 6), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 24 febbraio 2010, n. 9), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 21 settembre 2011, n. 41), 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 5 aprile 2012, n. 15) e 21 giugno 2013, n. 127 (in S.S. n. 1 al *B.U.R.* 26 giugno 2013, n. 29).

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nel S.O. alla *G.U.* 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla *G.U.* 27 dicembre 2004, n. 302), dal decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in *G.U.* 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in *G.U.* 25 giugno 2005, n. 146), dal decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in *G.U.* 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in *G.U.* 22 agosto 2005, n. 194), dal decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in *G.U.* 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18 ottobre 2005, in *G.U.* 18 ottobre 2005, n. 243), dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla *G.U.* 27 aprile 2006, n. 97), dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla *G.U.* 27 aprile 2006, n. 97), dal decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in *G.U.* 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla *G.U.* 26 febbraio 2007, n. 47), dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84), dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in *G.U.* 9 aprile 2008, n. 84), dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in *G.U.* 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla *G.U.* 27 febbraio 2010, n. 48), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in *G.U.* 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in *G.U.* 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla *G.U.* 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla *G.U.* 6 aprile 2012, n. 82), dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in *G.U.* 30 gennaio 2013, n. 25), dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla *G.U.* 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla *G.U.* 20 agosto 2013, n. 194) e dal decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in *G.U.* 9 agosto 2013, n. 186).

— Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

«Art. 91.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

Omissis.

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Omissis.».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli artt. 17, commi 1 e 3 e 21, commi 1 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note all'art. 5, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 17

Procedimento per il permesso di costruire.

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7-bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

Omissis.

3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 152/2006), oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito atto l'irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.

Omissis.

Art. 21

Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10-bis, 22, 22-bis e 22-quater, nonché gli assenti eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere gli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22-ter e 22-quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

Omissis.

3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità.

Omissis.».

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 17.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

a) curricolari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;

b) extracurricolari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, stabilendo in particolare:

a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;

b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;

c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;

d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c).”.

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), la locuzione: "ad euro 12.100,00 e non superiore ad euro 50.000,00" è sostituita dalla seguente: "ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995, la locuzione: "tra euro 50.001,00 ed euro 130.000,00" è sostituita dalla seguente: "tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis."

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 17 settembre 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione 22 luglio 2013, n. 840, atto consiliare n. 1281 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 30 luglio 2013;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 27 agosto 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi (Atto n. 1281/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 settembre 2013, deliberazione n. 269.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note al titolo della legge:

— La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante "Norme sul sistema formativo regionale" (pubblicata nel *B.U.R.* 26 ottobre 1981, n. 58), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 11 agosto 1983, n. 30 (in *B.U.R.* 18 agosto 1983, n. 54), 12 marzo 1984, n. 16 (in *B.U.R.* 14 marzo 1984, n. 21), 26 aprile 1985, n. 33 (in *B.U.R.* 2 maggio 1985, n. 46, E.S.), 28 maggio 1991, n. 14 (in *B.U.R.* 5 giugno 1991, n. 28) e 2 marzo 1999, n. 3 (in *B.U.R.* 10 marzo 1999, n. 15).

— La legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, recante "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali" (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 30 marzo 1995, n. 17), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 31 marzo 2011, n. 15) e 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al *B.U.R.* 10 aprile 2013, n. 18).

Note all'art. 1, alinea e parte novellistica:

— Per la legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, si vedano le note al titolo della legge.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (pubblicata nel S.O. al *B.U.R.* 3 luglio 2012, n. 153):

«Art. 1

Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Omissis.

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Omissis.».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Tipologie delle agevolazioni.

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto esercizio finalizzati:

- a) alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino ad un massimo di euro 1.300,00;
- b) alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00, relativamente a:
 - 1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività dell'impresa;
 - 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
 - 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;
- c) copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2.

2. Le spese per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa, sono agevolate, a seconda dell'entità dell'investimento, con una delle seguenti modalità:

- a) anticipazione fino ad un massimo del settantacinque per cento degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore *ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67*. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione;
- b) contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi *tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00*. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto, anticipatamente, in via attualizzata. Sono esclusi gli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento.

2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel *B.U.R.* 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in *S.O.* al *B.U.R.* 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

Sezione II**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2013, n. 89.

Consorzio di produttori agricoli della provincia di Terni per la difesa delle colture intensive - Designazione del rappresentante della Regione Umbria nel Collegio sindacale, ai sensi del decreto ministeriale 30/08/2004 e dello Statuto consortile vigente.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: *Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e s.m.*, il quale all'art. 11 prevede la costituzione di Consorzi per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 agosto 2004: *Modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura di rischi agricoli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, il quale all'art. 1, comma 2 stabilisce che, nei consorzi costituiti ai sensi del citato D.lgs. 102/2004, il Collegio Sindacale è composto, tra gli altri, da un rappresentante della Regione dove ha sede l'Ente;

Visto lo Statuto del Consorzio di produttori agricoli della provincia di Terni per la difesa delle colture intensive, e in particolare l'art. 31, secondo cui il Collegio sindacale è costituito, tra gli altri, da un rappresentante della Regione Umbria, in qualità di componente effettivo;

Vista la decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 266 del 2 agosto 2013, acquisita il 5 agosto 2013 – prot. reg.le n. 106900, con la quale viene designato, quale componente di spettanza della Regione Umbria, in seno al Collegio sindacale del Consorzio di produttori agricoli della provincia di Terni per la difesa delle colture intensive, il Signor Valerio Ribichini;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi e s.m.*;

Preso atto della nota del Consiglio regionale del 28 agosto 2013, acquisita al prot. reg.le n. 115686 del 29 agosto 2013, con cui si comunica che il Signor Valerio Ribichini ha dichiarato di accettare l'incarico in oggetto e di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla l.r. 11/1995 e s.m.;

DECRETA**Art. 1**

È designato, su conforme Decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 266 del 2 agosto 2013, quale componente di spettanza della Regione Umbria in seno al Collegio sindacale del Consorzio di produttori agricoli della provincia di Terni per la difesa delle colture intensive, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 30/08/2004 e dell'art. 31 dello Statuto consortile vigente, il Signor:

— **Valerio Ribichini**, nato a Terni il 29 gennaio 1962.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto del Consorzio, i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 10 settembre 2013

MARINI

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 23 settembre 2013, n. 4.

(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013).

Decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013, n. 3 recante: "Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Articolo 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità 2013". Integrazione.

Il Commissario Delegato

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2012, n. 1475, recante: "Eventi alluvionali 11-13 novembre 2012. Attività produttive non agricole. Segnalazione danni. Approvazione scheda", con la quale vengono individuati i Comuni quali risultanti, in prima istanza, maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, con la quale sono stati individuati i Comuni umbri, oggetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012;

Richiamato il proprio decreto 9 agosto 2013, n. 3;

Vista, altresì, la D.G.R. 16 settembre 2013, n. 1018, recante: "DGR n. 1475 del 19/11/2012 "Eventi alluvionali 11-13 novembre 2012. Attività produttive non agricole. Segnalazione danni. Approvazione scheda". Integrazione";

DECRETA

Art. 1

Di integrare il decreto del Commissario Delegato 9 agosto 2013, n. 3 inserendo il Comune di Fratta Todina fra i Comuni oggetto delle disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, 23 settembre 2013

MARINI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 settembre 2013, n. 267.

Risoluzione - “Programmazione comunitaria - Verso il quadro strategico regionale 2014/2020 - Condivisione ed approvazione - Ulteriori interventi da adottarsi da parte della Giunta regionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 814 del 17 luglio 2013, concernente: “Programmazione comunitaria - Verso il quadro strategico regionale 2014-2020”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18 luglio 2013 e trasmessa in pari data in sede referente alla I Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla II e III Commissione consiliare permanente;

Atteso che nella fase di elaborazione il documento propedeutico “Verso il quadro strategico regionale 2014-2020” è stato sottoposto dalla Giunta regionale al Tavolo generale dell’Alleanza per lo sviluppo, come previsto dall’articolo 21, comma 2 della legge regionale 13/2000;

Visti i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente;

Udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del regolamento interno, dal consigliere Olivier Bruno Dottorini;

Vista la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13;

Uditi gli interventi dei consiglieri regionali e della Presidente della Giunta regionale;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

con n. 27 voti favorevoli espressi all’unanimità
nei modi di legge dai 27 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

— di approvare la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Esaminato e discusso il documento “Verso il quadro strategico regionale 2014/2020”, che contiene i principi e le linee di intervento per l’impostazione della politica regionale di coesione dei prossimi sette anni per l’impiego dei fondi comunitari: FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo), FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);

Tenuto conto che tale documento individua le priorità programmatiche da sviluppare con i fondi comunitari 2014/2020, al fine di conseguire gli obiettivi di medio periodo per il territorio umbro, con riferimento al sistema produttivo e sociale, per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile sul territorio ed una più elevata qualità di vita di tutta la collettività regionale;

Considerato che le risorse derivanti dai richiamati fondi comunitari 2014/2020 rappresentano lo strumento di finanziamento più rilevante e decisivo a disposizione dell’Umbria per attuare politiche strutturali a sostegno dell’innovazione produttiva e della capacità competitiva, dello sviluppo del capitale umano, del rafforzamento della coesione sociale e che in ragione di ciò gli indirizzi di attuazione delle misure dovranno privilegiare criteri di orientamento al risultato, valutazione d’impatto, uso integrato di fondi, selezione e concentrazione degli stessi su specifici temi ed obiettivi assunti come prioritari e di valenza strategica;

Valutata l’elaborazione del documento come atto di definizione degli indirizzi strategici per la politica di coesione regionale 2014/2020, ancorché non richiesta dalla normativa comunitaria nazionale;

Ritenuto di condividere l’impostazione del documento che, puntando preliminarmente ad una valutazione degli effetti e delle ricadute sul tessuto produttivo e sociale della Regione dei principali interventi delle precedenti programmazioni, indica la messa a coerenza della programmazione economica con l’analisi delle debolezze e dei punti di forza del sistema produttivo regionale, si rapporta con le diverse forme di governo del territorio anche al fine di contestualizzare priorità, vincoli e strumenti d’intervento, individua le priorità relative agli obiettivi, agli strumenti, ai metodi di attuazione in riferimento alla *governance* regionale, fornisce indicazione sui metodi di concertazione istituzionale, con particolare attenzione al ruolo delle città e delle aree interne;

Vista la volontà espressa dal governo nazionale di andare alla costituzione di una specifica Agenzia Nazionale di Coesione Territoriale quale supposto strumento di attivazione ed efficientizzazione della capacità di spesa delle risorse comunitarie da parte delle Regioni;

Evidenziato come particolarmente opportuno l’invio al Consiglio regionale di codesto documento, preliminare al testo definitivo che assumerà lo schema generale di orientamenti per i programmi comunitari – Individuazione degli indirizzi fondamentali e delle priorità - (art. 19, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13);

CONDIVIDE ED APPROVA

il documento “Verso il quadro strategico regionale 2014/2020”, che contiene i principi e le linee di intervento per l’impostazione della politica regionale di coesione dei prossimi sette anni;

dà mandato alla Giunta regionale di proseguire nel lavoro di definizione del Quadro Strategico Regionale 2014/2020 (QSR) per l'impostazione della politica regionale di coesione dei prossimi sette anni e per partecipare alla formulazione dell'accordo di Partenariato con le strutture centrali, alla luce di un fattivo confronto con il partenariato economico e sociale;

invita la Giunta regionale a:

- definire più puntualmente le tipologie di intervento per le quattro priorità strategiche della Regione dell'Umbria e l'individuazione dei fondi (FESR, FSE, FEASR) per macroarea di intervento e per ognuno degli undici obiettivi tematici comunitari, al fine di massimizzare gli effetti strutturali sul sistema economico regionale in relazione alle criticità evidenziate dal contesto regionale;
- dotarsi di un rigoroso sistema di verifica e misurazione dei risultati economici, sociali ed occupazionali quale strumento di valutazione oggettiva dell'efficacia dei progetti cofinanziati con risorse comunitarie;
- operare, in particolare nel settore agricolo, la scelta dei comparti verso i quali destinare le risorse, in maniera coerente e conseguente rispetto ai principi e agli obiettivi individuati nel documento riguardo lo sviluppo delle filiere di qualità orientate alla sostenibilità ambientale e alla green economy;
- perseguire la strategia energetica e ambientale improntata alla riduzione dei consumi, all'incremento dell'efficienza e alla produzione da fonti rinnovabili, puntando su un mix equilibrato e programmato sulla base delle reali potenzialità e compatibilità ambientali espresse dal territorio regionale;
- definire un sistema metodologico e procedurale improntato ai principi di massima semplificazione, partecipazione, coinvolgimento, trasparenza e corretta e capillare informazione di tutti i soggetti potenzialmente destinatari e/o utilizzatori dei finanziamenti del quadro comunitario strategico, al fine di consentire pari opportunità di accesso a tutta la comunità regionale;
- interagire con le altre regioni italiane e con il governo nazionale al fine di chiarire il ruolo della costituenda Agenzia Nazionale di Coesione Territoriale affinché i costi della sua strutturazione non incidano sulla quantità della ripartizione dei fondi alle singole regioni e la sua funzione non determini azioni di neocentralismo statale nelle scelte di utilizzo e destinazione territoriale delle risorse comunitarie;
- sollecitare il Governo a definire con celerità e certezza nella sua quantificazione il cofinanziamento governativo nazionale del nuovo quadro comunitario strategico regionale 2014/2020 per mettere nelle condizioni la nostra Regione di assumere gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari all'interno del proprio bilancio al fine di evitare ulteriori vincoli di gestione e rigidità dello stesso.

I Consiglieri segretari
Fausto Galanello
Alfredo De Sio

Il Vicepresidente
GIOVANNI ANDREA LIGNANI MARCHESANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2013, n. 121.

Rettifica punto 2 della precedente D.G.R. n. 1341 del 5 novembre 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di rettificare il punto 2 della precedente D.G.R. del 5 novembre 2012, n. 1341 nella quale per mero errore materiale veniva indicata la particella 248 anziché 278 del fg. 216 del NCT del comune di Foligno come evidenziato nel documento istruttorio;

- 3) di stabilire che tutte le clausole contemplate nella soprarichiamata delibera di Giunta rimangono inalterate;
- 4) di stabilire che copia del provvedimento sia inviata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;
- 5) di pubblicare integralmente il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rettifica punto 2 della precedente D.G.R. n. 1341 del 5 novembre 2012.

Vista la D.G.R. n.1341 del 5 novembre 2013 con la quale si approvava la reintegra a favore della Comunità agraria di Cancellara di alcuni terreni censiti al NCT del comune di Foligno per una superficie complessiva di mq. 84130;

Vista la nota pervenuta il 19 gennaio 2013, prot. n. 8218, con la quale il segretario della Comunità agraria di Cancellara evidenzia che nel dispositivo del richiamato documento e precisamente al punto 2 è stata indicata la particella 248 anziché 278 del fg. 216 del NCT del comune di Foligno, come indicato nel documento istruttorio e che tale errore non consente di poter espletare completamente la formalità dell'intestazione dei beni;

Constatato che si è verificata l'anomalia segnalata;

Considerato che trattasi di mero errore materiale;

Tenuto conto che tutte le clausole contemplate nella precedente D.G.R. n.1341 del 5 novembre 2012 rimangono invariate;

Per quanto sopra esposto, propone che la Giunta regionale deliberi:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2013, n. **325**.

POR-FESR 2007-2013 Asse III - Attività A3 "Sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili": provvedimenti di proroga, revoca del contributo e assegnazione delle risorse al contributo di solidarietà per le aree colpite dal terremoto del 20 maggio 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto, per le finalità di cui alla D.G.R. n. 18/2013 e con riferimento al bando approvato con D.D. 8933/2011, che i Comuni riportati in Allegato 1) hanno provveduto all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro la data del 25 gennaio 2013;

3) di revocare, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 18/2013 nonché dell'art. 12 del bando approvato con D.D. n. 8933/2011, i contributi assegnati con D.D. n. 3876 del 22 maggio 2012 ai Comuni riportati in Allegato 2), i quali non hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori entro la data del 25 gennaio 2013, per un importo totale di € 717.675,15;

4) di stabilire che le risorse derivanti dalle revoche di cui al punto precedente concorrono alla quota relativa all'Asse III del contributo di solidarietà per le aree colpite dal terremoto del 20 maggio 2012 - Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1486 del 26 novembre 2012;

5) di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR-FESR 2007-2013 Asse III - Attività A3 "Sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili": provvedimenti di proroga, revoca del contributo e assegnazione delle risorse al contributo di solidarietà per le aree colpite dal terremoto del 20 maggio 2012.

Premesso che:

— la Regione Umbria con deliberazione di Giunta regionale del 18 giugno 2008, n. 691 ha assegnato le risorse alle attività per tutto il periodo di programmazione del POR FESR 2007-2013 ripartendole per le singole annualità e per fonte di finanziamento e con deliberazione di Giunta regionale del 19 settembre 2008, n. 1162, ha adottato lo Strumento di attuazione regionale del POR FESR 2007-2013 che definisce, per ogni attività, gli obiettivi, le procedure e le modalità di attuazione, le risorse finanziarie e gli indicatori;

— la Commissione europea con Decisione C(2009) 8488 del 29 ottobre 2009 "recante modifica della Decisione C(2007) 4621 ha adottato il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella regione Umbria in Italia CCI 2007IT162PO013" e specificato che le nuove spese derivanti dalle modifiche oggetto di decisione della Commissione sono ammissibili a decorrere dal 24 luglio 2009, ai sensi dell'art. 56, par. 3, comma 3, del Reg. (CE) n. 1083/2006;

— la Regione Umbria con deliberazione di Giunta regionale del 16 novembre 2009, n. 1617 ha preso atto della Decisione della Commissione europea C(2009) 8488 del 29 ottobre 2009 che modifica la Decisione C(2007) 4621 del 4 ottobre 2007 di approvazione del programma operativo della regione Umbria CCI2007IT162PO013;

— la Giunta regionale con la delibera n. 715 del 17 maggio 2010 ha revisionato lo Strumento regionale di attuazione (SAR) tenendo conto della Decisione della Commissione europea C(2009) 8488 del 29 ottobre 2009 e delle richieste di modifica avanzate dai singoli responsabili di Attività e dal direttore regionale all'Ambiente, al territorio e alle infrastrutture;

— con delibera n. 497 del 24 maggio 2011 la Giunta regionale ha approvato le Linee programmatiche dell'Asse III "Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili" POR FESR 2007-2013 per l'allocatione delle restanti risorse assegnate all'Asse III.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1237 del 24 ottobre 2011 con cui si sono stabiliti i criteri di riferimento generale per l'assegnazione di contributi alle Amministrazioni comunali per l'utilizzo dell'energia solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8933 del 5 dicembre 2011 con cui veniva approvato il "Bando per l'utilizzo dell'energia solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale", con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 4.000.000 a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013 iscritte nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. 6715, voce 8025 e al capitolo di spesa n. 6715, voce 8038;

Vista la deliberazione n. 536 del 16 maggio 2012 con cui la Giunta regionale ha aumentato di € 3.269.036 la dotazione finanziaria dei bandi di cui alle determinazioni dirigenziali n. 8933/2011 e n. 8933/2011, al fine di garantire la copertura finanziaria di tutti gli interventi ritenuti ammissibili nei due bandi.

Vista la delibera n. 1458 del 19 novembre 2012 con cui la Giunta regionale, accogliendo le richieste formulate dai Comuni beneficiari, aveva prorogato di 60 giorni, ovvero fino al 25 gennaio 2013, il termine di 180 giorni stabilito dal bando per l'espletamento delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori.

Vista la delibera n. 1486 del 26 novembre 2012 "POR FESR 2007-2013 Regione Umbria - Proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie tra Assi, finalizzata al contributo di solidarietà a favore delle regioni colpite dal terremoto del 20 maggio 2012 - Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - e al potenziamento di alcuni obiettivi del programma" con cui la Giunta regionale ha stabilito una diminuzione per 2.000.000 euro delle risorse assegnate

all'Asse III del POR FESR 2007-2013, da destinarsi al contributo di solidarietà per le aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012;

Richiamata la delibera n. 18 del 21 gennaio 2013 con cui la Giunta regionale ha stabilito, per i Comuni beneficiari dei contributi che abbiano formalizzato le procedure di affidamento dei lavori di cui ai bandi in oggetto entro la data del 25 gennaio 2013, che il termine fissato con delibera della Giunta regionale n. 1458 del 19 novembre 2012 per l'espletamento delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori è prorogato fino alla data del 24 aprile 2013;

Dato atto che, l'Ufficio regionale competente ha compiuto una verifica presso le Amministrazioni comunali interessate dai bandi in oggetto individuando quelle in grado di documentare il possesso di requisiti previsti dalla sopra richiamata D.G.R. n. 18/2013 per ottenere la proroga dei termini di inizio e consegna lavori (riportate in Allegato 1) e quelle che non ne hanno i requisiti non avendo provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori alla data del 25 gennaio 2013 (riportate in Allegato 2);

Ritenuto, ai sensi della sopra richiamata D.G.R. n. 18/2013 nonché dell'art. 13 del bando approvato con D.D. n. 8933/2011, di proporre alla Giunta regionale la revoca dei contributi assegnati ai Comuni riportati in Allegato 2 che non hanno provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori alla data del 25 gennaio 2013, per un totale di € 717.675,15, destinando le risorse così recuperate al contributo di solidarietà a favore delle regioni colpite dal terremoto del 20 maggio 2012 - Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, secondo le modalità previste dalla richiamata D.G.R. n. 1486 del 26 novembre 2012;

Per quanto sopra premesso e considerato si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO 1)

POR FESR 2008 / 2013 – Asse III - Attività A3

**“Bando per l'utilizzo dell'energia solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale”
approvato con D.D. n. 8933 del 05/12/2011**

Interventi il cui termine per l'espletamento delle procedure di appalto, consegna e inizio dei lavori è prorogato alla data del 24 aprile 2013	
Comune	Comune
Amelia	Montone
Cascia	Narni
Castiglione Del Lago	Norcia
Città Della Pieve	Orvieto
Fossato Di Vico	Poggiodomo
Frattra Todina	Preci
Guarda	Spoletto
Magione	Terni
Montegabbione	Valfabbrica

POR FESR 2008 / 2013 – Asse III - Attività A3

**“Bando per l’utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo,
culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale”
approvato con D.D. n. 8933 del 05/12/2011**

FINANZIAMENTI DA REVOCARE <i>(graduatoria approvata con D.D. n. 3876 del 22/05/2012)</i>	
Comune beneficiario	Contributo da revocare
Avigliano Umbro	€ 146.906,16
Bettona	€ 82.456,16
Ficulle	€ 30.130,32
Gubbio	€ 76.498,92
Otricoli	83.793,60
San Gemini	
Spello	€ 150.000,00
TOTALE	€ 717.675,15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2013, n. 475.

Insussistenza di cause ostative all’espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - Assessore Fabio Paparelli. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Richiamato il proprio decreto 24 maggio 2013, n. 47, avente ad oggetto la composizione della Giunta regionale e l’attribuzione agli assessori regionali delle rispettive competenze;

Visti gli artt. 63, 65 e 67 dello Statuto regionale;

Visto l’art. 1, comma 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e s.m.i.;

Viste le dichiarazioni rese all’atto dell’accettazione dell’incarico da parte dell’assessore regionale signor Fabio Paparelli in merito:

— all’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incandidabilità ostative all’assunzione della carica di consigliere regionale;

— all’insussistenza di condanne penali e provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

— all’assenza di cariche o incarichi di cui all’art. 122, secondo comma della Costituzione;

— all’impegno a rimuovere entro i termini previsti dalle norme vigenti la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 derivante dalla carica rivestita di assessore della Provincia di Terni;

— all'impegno a comunicare immediatamente al Presidente della Giunta l'assunzione di nuove cariche o funzioni e l'insorgere di situazioni, a norma della legislazione vigente, ostantive alla nomina di componente della Giunta a al legittimo esercizio delle competenze attribuite;

Ritenuto di doversi pertanto procedere a prendere atto di quanto sopra dichiarato;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto a carico dell'assessore regionale signor Fabio Paparelli, nominato con proprio decreto 24 maggio 2013, n. 47:

— dell'insussistenza di cause ostantive di ineleggibilità ed incandidabilità per l'espletamento dell'incarico assessorile;

— dell'insussistenza di condanne penali e provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

— dell'assenza di cariche o incarichi di cui all'art. 122, secondo comma della Costituzione;

— dell'impegno a rimuovere entro i termini previsti dalle norme vigenti la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 derivante dalla carica rivestita di assessore della Provincia di Terni;

— dell'impegno a comunicare immediatamente al Presidente della Giunta l'assunzione di nuove cariche o funzioni e l'insorgere di situazioni, a norma della legislazione vigente, ostantive alla nomina di componente della Giunta a al legittimo esercizio delle competenze attribuite;

4) di fare salva e riservata l'adozione di ulteriori atti successivamente all'avvenuta rimozione della predetta causa di incompatibilità;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e di trasmetterne copia al Consiglio regionale.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Insussistenza di cause ostantive all'espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - Assessore Fabio Paparelli. Determinazioni.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 63 e 65 del vigente Statuto regionale, la Presidente della Giunta regionale con proprio decreto 24 maggio 2013, n. 47 ha disposto in ordine alla composizione della Giunta regionale e all'attribuzione agli assessori regionali delle rispettive competenze.

Si evidenzia a tale riguardo che:

• l'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 recante: "Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" prevede che "I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale";

• l'art. 67, comma 3 del vigente Statuto regionale prevede che "I componenti della Giunta nominati al di fuori del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale".

In relazione a quanto precede, si rileva che in base al citato D.P.G.R. n. 47/2013 risulta essere stato nominato componente non consigliere della Giunta regionale il signor Fabio Paparelli, il quale all'atto dell'accettazione dell'incarico ha provveduto a rendere le seguenti dichiarazioni:

- insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incandidabilità ostative all'assunzione della carica di consigliere regionale;
- insussistenza di condanne penali e provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
- assenza di cariche o incarichi di cui all'art. 122, secondo comma della Costituzione;
- impegno a rimuovere entro i termini previsti dalle norme vigenti la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 derivante dalla carica rivestita di assessore della Provincia di Terni.

Il signor Fabio Paparelli ha inoltre dichiarato di impegnarsi a comunicare immediatamente al Presidente della Giunta l'assunzione di nuove cariche o funzioni e l'insorgere di situazioni, a norma della legislazione vigente, ostative alla nomina di componente della Giunta a al legittimo esercizio delle competenze attribuite.

La documentazione di cui sopra è acquisita agli atti dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

si sottopone il presente documento istruttorio all'esame della Giunta regionale per le decisioni di competenza in relazione:

- alla presa d'atto dell'insussistenza di cause ostative di ineleggibilità ed incandidabilità per l'espletamento dell'incarico assessorile a carico dell'assessore regionale signor Fabio Paparelli;
- alla presa d'atto dell'impegno espresso formalmente dall'assessore regionale signor Fabio Paparelli a rimuovere entro i termini previsti dalle norme vigenti la causa di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 derivante dalla carica rivestita di assessore della Provincia di Terni; predetta
- alla riserva di adozione di ulteriori atti successivamente all'avvenuta rimozione della predetta causa di incompatibilità;
- alla pubblicazione dell'atto che verrà adottato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e alla sua trasmissione in copia al Consiglio regionale.

Perugia, li 27 maggio 2013

L'istruttore
F.to MAURIZIO LALLERONI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2013, n. 563.

Rimozione cause ostative di incompatibilità all'espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - Assessore Fabio Paparelli. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Richiamato il proprio decreto 24 maggio 2013, n. 47, avente ad oggetto la composizione della Giunta regionale e l'attribuzione agli assessori regionali delle rispettive competenze;

Visti gli artt. 63, 65 e 67 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e s.m.i.;

Richiamata la propria precedente deliberazione 28 maggio 2013, n. 475, con la quale è stato tra l'altro stabilito:

- di prendere atto dell'impegno dichiarato dall'assessore regionale non consigliere Fabio Paparelli a rimuovere entro i termini previsti dalle norme vigenti la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, derivante dalla carica rivestita di assessore della Provincia di Terni;

- di fare salva e riservata l'adozione di ulteriori atti successivamente all'avvenuta rimozione della predetta causa di incompatibilità;

Atteso che l'assessore regionale Fabio Paparelli, con nota acquisita al prot. reg.le n. 76656 del 31 maggio 2013, ha partecipato alla Presidente della Giunta regionale copia delle proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di assessore della Provincia di Terni rese con nota prot. Provincia Terni n. 28123 del 27 maggio 2013;

Considerato che risulta pertanto rimossa nei termini di legge la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154;

Ritenuto quindi che in merito a quanto precede la Giunta regionale può adottare gli atti di competenza, da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e da trasmettere in copia al Consiglio regionale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
- Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
- Visto il regolamento interno di questa Giunta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto delle dimissioni con effetto immediato dalla carica di assessore della Provincia di Terni rese dall'assessore regionale non consigliere Fabio Paparelli con nota prot. Provincia Terni n. 28123 del 27 maggio 2013;
- 3) di prendere conseguentemente atto dell'avvenuta rimozione entro i termini previsti dalle norme vigenti della situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, a carico dell'assessore regionale Fabio Paparelli;
- 4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e di trasmetterne copia al Consiglio regionale.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rimozione cause ostative di incompatibilità all'espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - Assessore Fabio Paparelli. Determinazioni.

Con deliberazione n. 475 del 28 maggio 2013 la Giunta regionale, viste le dichiarazioni rese all'atto dell'accettazione dell'incarico di assessore regionale da parte del signor Fabio Paparelli, ha stabilito di prendere atto di quanto segue:

- dell'insussistenza di cause ostative di ineleggibilità ed incandidabilità per l'espletamento dell'incarico assessorile;
- dell'insussistenza di condanne penali e provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
- dell'assenza di cariche o incarichi di cui all'art. 122, secondo comma della Costituzione.

Con la medesima deliberazione 457/2013 è stato inoltre preso atto:

- dell'impegno a rimuovere entro i termini previsti dalle norme vigenti la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 derivante dalla carica rivestita di assessore della Provincia di Terni;
- dell'impegno a comunicare immediatamente al Presidente della Giunta l'assunzione di nuove cariche o funzioni e l'insorgere di situazioni, a norma della legislazione vigente, ostative alla nomina di componente della Giunta a al legittimo esercizio delle competenze attribuite.

È stato infine stabilito di fare salva e riservata l'adozione di ulteriori atti successivamente all'avvenuta rimozione della predetta causa di incompatibilità.

Ciò premesso si evidenzia che l'assessore regionale Fabio Paparelli, con nota acquisita al prot. reg.le n. 76656 del 31 maggio 2013, ha partecipato alla Presidente della Giunta regionale copia delle proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di assessore della Provincia di Terni, rese con nota prot. Provincia Terni n. 28123 del 27 maggio 2013.

In conseguenza di quanto sopra risulta rimossa nei termini di legge la situazione di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 e la Giunta regionale può pertanto adottare gli atti di competenza, da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e da trasmettere in copia al Consiglio regionale.

Perugia, lì 31 maggio 2013

L'istruttore
F.to MAURIZIO LALLERONI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2013, n. 586.

Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008. D.M. n. 3525/13. Programma nazionale di sostegno del settore vino. Determinazioni in ordine alla rimodulazione delle risorse finanziarie per l'annualità 2013/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di rimodulare, per i motivi esposti nel documento istruttorio, le risorse finanziarie del Programma nazionale di sostegno del settore vino per l'annualità 2013/2014 assegnate alla Regione Umbria con il D.M. n. 3525/13, come segue:

a) di ridurre la dotazione finanziaria della misura "ristrutturazione e riconversione vigneti" per l'annualità 2013/2014 ad € 2.000.000,00. La rimanente quota rispetto all'assegnato, pari ad € 1.911.842,00, è destinata a finanziare la misura "investimenti" per la campagna 2013/2014. Eventuali economie di spesa registrate sulla misura sono direttamente assegnate all'attuazione della misura "investimenti";

b) di ridurre totalmente la dotazione finanziaria della misura "vendemmia verde" in quanto la misura non viene attivata per l'annualità 2013/2014. Le risorse disponibili per la misura pari ad € 197.488,00 sono assegnate all'attuazione della misura "investimenti" per l'annualità 2013/2014;

c) di incrementare, in conseguenza di quanto stabilito ai punti a) e b), la dotazione finanziaria della misura "investimenti" di un importo complessivo pari ad € 2.109.330,00 (€ 1.911.842,00 + € 197.488,00). Il plafond totale assegnato alla misura per l'annualità 2013/2014 risulta pertanto pari ad € 3.182.368,00 (€ 1.073.038,00 di dotazione iniziale + € 2.109.330,00 a seguito di rimodulazione), di cui € 2.146.416,08 per soddisfare il fabbisogno derivante da impegni da assumere per l'annualità 2012/2013 per l'approvazione delle domande biennali, ed € 1.035.951,92 per la presentazione di nuove domande a valere sull'annualità 2013/2014, oltre ad eventuali economie derivante da rinunce e/o varianti relativamente alle domande biennali dell'annualità 2012/2013;

d) di confermare la dotazione finanziaria della misura della promozione sui mercati dei Paesi pari ad € 1.361.585,00, così come previsto dal D.M. n. 3525/13. Eventuali economie di spesa registrate sulla misura sono direttamente assegnate all'attuazione della misura degli investimenti.

3) di incaricare il responsabile del Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale dell'adozione dei provvedimenti connessi con le disposizioni adottate con il presente atto e di procedere all'approvazione degli avvisi pubblici (bandi) per la concessione degli aiuti previsti dalle misure della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti per l'annualità 2013/2014;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

p. La Presidente
FABRIZIO FELICE BRACCO

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008. D.M. n. 3525/13. Programma nazionale di sostegno del settore vino. Determinazioni in ordine alla rimodulazione delle risorse finanziarie per l'annualità 2013/2014.**

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli

e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;

Visto il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che modifica il Reg. (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (P.N.S.) approvato in data 20 marzo 2008, nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 3525 del 21 maggio 2013, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome per la campagna 2013/2014, il quale assegna alla Regione Umbria risorse complessive pari ad € 6.543.953,00 per l'attuazione delle misure del Programma nazionale di sostegno, come riepilogato nella seguente tabella:

Programma nazionale di sostegno settore vino REGIONE UMBRIA Assegnazione risorse finanziarie campagna 2013/2014	
Misura	Risorse assegnate (€)
Ristrutturazione e riconversione vigneti	3.911.842,00
Promozione sui mercati dei Paesi terzi	1.361.585,00
Investimenti	1.073.038,00
Vendemmia verde	197.488,00
Totale	6.543.953,00

Richiamati:

— il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 come modificato dal decreto n. 294 del 10 ottobre 2012, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti;

— la D.G.R. n. 495 del 16 maggio 2011 con la quale sono state approvate le disposizioni regionali inerenti l'applicazione della misura "Investimenti" prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura;

— la determinazione dirigenziale n. 45 del 18 gennaio 2013 come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 177 del 24 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura "Investimenti" del Programma nazionale di sostegno per il settore vino per l'annualità 2012/2013;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 2121 dell'11 aprile 2013 è stato approvato l'elenco delle domande annuali dichiarate ammissibili e finanziabili presentate per la campagna 2012/2013 ed è stato altresì disposto di rinviare a successivo l'approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto biennali presentate per l'annualità 2012/2013, previa assegnazione alla Regione delle risorse finanziarie del P.N.S. per l'annualità 2013/2014;

Considerato che le risorse assegnate alla misura degli investimenti con il decreto ministeriale n. 3525/13 sopra richiamato, sono insufficienti per coprire gli impegni da assumere relativamente alle domande di aiuto biennali presentate nell'annualità 2012/2013, i cui pagamenti a saldo sono da imputare all'esercizio finanziario FEAGA 2013/2014;

Ritenuto pertanto necessario prima di approvare l'ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto biennali presentate per l'annualità 2012/2013, procedere ad una rimodulazione delle risorse finanziarie tra le misure del P.N.S. di cui al D.M. n. 3525/13 e, a tal fine, si riporta lo stato di attuazione delle diverse misure di competenze regionale del Programma nazionale di sostegno del settore vino per l'annualità 2012/2013.

Misura "promozione sui mercati dei Paesi terzi"

La misura è stata attivata per la campagna 2013/2014 con deliberazione della Giunta regionale n. 3943 del 4 giugno 2013 con una dotazione finanziaria di risorse comunitaria pari ad € 1.361.585,00.

Si conferma pertanto per l'annualità 2013/2014 il plafond finanziario assegnato con il D.M. n. 3525/13.

Eventuali economie derivanti dall'attuazione della misura, sono destinate all'attuazione della misura degli investimenti per l'annualità 2013/2014.

Misura "vendemmia verde"

La misura della vendemmia verde non è stata attivata nelle annualità 2011/2012 e 2012/2013 al fine di finanziare tutte le domande relative alla misura degli investimenti.

In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili per la misura pari ad € 197.488,00 e della necessità di finanziare le domande relative alla misura degli investimenti, si propone di non attivare la misura della vendemmia verde anche per l'annualità 2013/2014.

Pertanto le risorse disponibili per la misura pari ad € 197.488,00 sono assegnate all'attuazione della misura degli investimenti per l'annualità 2013/2014.

Misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti"

Per l'annualità 2012/2013 sono state dichiarate ammissibili domande per un importo complessivo di contributo pari ad € 1.098.977,06.

Nella precedenti annualità sono state liquidate domande per complessivi € 1.818.066,33 nell'annualità 2011/2012 ed € 1.614.314,80 nell'annualità 2010/2011.

La disponibilità finanziaria per l'annualità 2013/2014 è pari ad € 3.911.842,00.

In considerazione della media dei contributi erogati negli ultimi tre anni si ipotizza di destinare all'attuazione della misura per la campagna 2013/2014 un plafond finanziario pari ad € 2.000.000,00.

La rimanente quota rispetto all'assegnato, pari ad € 1.911.842,00, è destinata a finanziare la misura degli investimenti per la campagna 2013/2014.

Misura "investimenti"

Con le risorse dell'annualità 2013/2014 è necessario garantire in primo luogo la copertura finanziaria delle domande di aiuto biennali relative alla misura investimenti presentate nell'annualità 2012/2013. Le domande di pagamento a saldo relative a tali domande sono liquidate dall'AGEA - O.P. entro il 15 ottobre 2014, quindi a valere sulla dotazione finanziaria per l'annualità 2013/2014.

Le risorse assegnate alla misura con il D.M. 3525 del 21 maggio 13 pari ad € 1.073.038,00, sono insufficienti per coprire le richieste di saldo relative alle domande biennali presentate.

Per le domande biennali dell'annualità 2012/2013, il saldo da liquidare nell'esercizio finanziario FEAGA 2013/2014, è pari ad un importo complessivo di € 2.146.416,08.

Per coprire il fabbisogno derivante da impegni da assumere relativamente alle domande biennali, è pertanto necessario procedere ad una rimodulazione finanziaria tra le misure del P.N.S., prelevando le risorse dalla dotazione finanziaria assegnata alla misura della ristrutturazione e riconversione per l'annualità 2013/2014 per un importo pari ad € 1.073.378,08, fatte salve economie di spesa derivanti da eventuali varianti che in ogni caso comporteranno una riduzione del suddetto importo.

È inoltre necessario quantificare le risorse finanziarie disponibili per l'apertura del bando per la presentazione di nuove domande di aiuto nell'ambito della misura investimenti per l'annualità 2013/2014.

Per tali domande sono attualmente disponibili le seguenti risorse:

€ 197.488,00 derivanti dallo storno della dotazione finanziaria della misura della vendemmia verde;

€ 838.463,92 derivanti dalle risorse residue disponibili sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (€ 1.911.842,00 - € 1.073.378,08).

Per quanto sopra evidenziato, le risorse disponibili per la presentazione di nuove domande di aiuto per misura degli investimenti per l'annualità 2013/2014 ammontano ad € 1.035.951,92, oltre ad eventuali economie derivante da rinunce e/o varianti delle domande biennali dell'annualità 2012/2013.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone una rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Umbria per l'annualità 2013/2014 con D.M. n. 3525/13, anche al fine di scongiurare la perdita di risorse finanziarie a vantaggio di altre Regioni, come di seguito specificato.

a) La dotazione finanziaria della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per l'annualità 2013/2014 è ridotta ad € 2.000.000,00. La rimanente quota rispetto all'assegnato, pari ad € 1.911.842,00, è destinata a finanziare la misura degli investimenti per la campagna 2013/2014. Eventuali economie di spesa registrate sulla misura sono direttamente assegnate all'attuazione della misura degli investimenti.

b) La dotazione finanziaria della misura della vendemmia verde è ridotta totalmente in quanto la misura non viene attivata per l'annualità 2013/2014. Le risorse disponibili per la misura pari ad € 197.488,00 sono assegnate all'attuazione della misura degli investimenti per l'annualità 2013/2014.

c) La dotazione finanziaria della misura degli investimenti è incrementata, in conseguenza di quanto stabilito ai punti a) e b), di un importo complessivo pari ad € 2.109.330,00 (€ 1.911.842,00 + € 197.488,00). Il plafond totale assegnato alla misura per l'annualità 2013/2014 risulta pertanto pari ad € 3.182.368,00, di cui € 2.146.416,08 per soddisfare il fabbisogno derivante da impegni da assumere per l'annualità 2012/2013 a seguito dell'approvazione delle domande biennali, ed € 1.035.951,92 per la presentazione di nuove domande a valere sull'annualità 2013/2014, oltre ad eventuali economie derivante da rinunce e/o varianti relativamente alle domande biennali dell'annualità 2012/2013.

d) La dotazione finanziaria della misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi è confermata pari ad € 1.361.585,00, così come previsto dal D.M. n. 3525/13. Eventuali economie di spesa registrate sulla misura sono direttamente assegnate all'attuazione della misura degli investimenti.

Nella seguente tabella si riporta la situazione riepilogativa della ripartizione delle risorse finanziarie per la campagna 2013/2014, a seguito della rimodulazione adottata con il presente atto.

Programma nazionale di sostegno settore vino REGIONE UMBRIA Rimodulazione risorse finanziarie campagna 2013/2014	
Misura	Risorse assegnate (€)
Ristrutturazione e riconversione vigneti	2.000.000,00
Promozione sui mercati dei Paesi terzi	1.361.585,00
Investimenti	3.182.368,00
Vendemmia verde	-
Totale	6.543.953,00

Per tutto quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'adozione di conforme provvedimento.

Perugia, li 6 giugno 2013

L'istruttore
F.to GIUSEPPE ANTONELLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2013, n. 751.

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura". Approvazione Programma 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il "Programma annuale 2013" di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 15/2008 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), di cui all'allegato A, che si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente anche i criteri di selezione delle domande di aiuto;

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio sistemi naturalistici e zootecnia, l'approvazione dell'avviso pubblico (bando) per la concessione degli aiuti in oggetto, in armonia con il programma annuale 2013 (allegato A) approvato con il presente atto;

4) di dare atto che la copertura finanziaria per gli interventi previsti dal Programma annuale 2013, pari ad € 45.000,00 sarà garantita dalle seguenti risorse:

- € 25.000,00 del capitolo 8506 - UPB 07.2.009 del bilancio regionale 2013;
- € 20.000,00 del capitolo 4288 - UPB 07.1.011 del bilancio regionale 2013;
- 5) di precisare che i contributi concessi ai sensi della L.R. 15/2008 dell'art. 30 vengono erogati in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 875/2007;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura". Approvazione Programma 2013.

Vista la L.R. 15/08 - "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".

L'art. 8, comma 5 della L.R. 15/2008 stabilisce che la Giunta regionale adotti annualmente un Programma per la pesca professionale e l'acquacoltura (di seguito Programma), che contenga almeno la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare alla sua attuazione e la previsione delle tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte agli art. 30 e 40 della legge di cui trattasi.

Si ritiene necessario, pertanto, approvare il Programma per l'annualità 2013, di cui all'Allegato A, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il suddetto programma definisce:

- le tipologie di intervento finanziabili tra quelle previste dall'art. 30 L.R. 15/2008;
- la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le tipologie d'intervento attivate;
- il regime di aiuto in base al quale vengono concessi gli aiuti;
- la demarcazione con altri interventi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca;
- i criteri di selezione.

Il programma è stato redatto previa consultazione favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura nominata con D.P.G.R. n. 10 del 21 febbraio 2012, tenendo presenti le linee programmatiche e gli obiettivi definiti nel "Piano 2009/2014 per la pesca e l'acquacoltura" approvato con D.C.R. n. 353 del 24 novembre 2009.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione di conforme provvedimento.

Perugia, li 24 giugno 2013

L'istruttore
F.to FRANCESCA CREA

Allegato A)**Programma annuale per la pesca professionale e l'acquacoltura - Annualità 2013
Legge Regionale 22 ottobre 2008, n. 15****1. PREMESSA**

La Regione Umbria predispone il presente Programma annuale per il 2013, in attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura". Il presente programma individua:

- le tipologie di intervento finanziabili tra quelle previste dall'art. 30 e 40 della l.r. 15/2008;
- la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le tipologie d'intervento attivate;
- i criteri di selezione per le domande di aiuto;
- i regimi di aiuto attivati;
- la demarcazione con altri interventi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013.

2. INTERVENTI

Nel corso dell'esercizio 2013, verranno finanziate esclusivamente le tipologie di intervento a favore della pesca professionale finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Incentivare la multifunzionalità delle imprese di pesca, attraverso il sostegno agli investimenti
- Sostenere il settore in situazioni di criticità ambientali e lavorative
- Favorire il ricambio generazionale degli addetti.

I suddetti obiettivi verranno perseguiti attraverso l'implementazione dei seguenti interventi, tra quelli previsti dalla L.R. 15/2008 e precisamente

- art. 30, comma 1, lettera a) (interventi di investimento):
 - **punto 4)**: interventi per il pescaturismo
- art. 30, comma 1, lettera b) (interventi di natura corrente)
 - **punto 5)** - "Interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente";
 - **punto 6)** - "Compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro";
 - **punto 8)** - "Premio unico per l'attività di pesca professionale"

3. RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Alle esigenze finanziarie previste dal programma annuale 2013, si farà fronte con le risorse assegnate ai pertinenti capitoli di Bilancio regionale 2013, individuati dall'art. 51 della l.r. 15/08, come di seguito specificato:

- art. 30, comma 1, lettera a) "Interventi di investimento": € 20.000,00 - cap. 8506 - UPB 07.2.009
- art. 30, comma 1, lettera b) "Interventi di natura corrente": € 25.000,00 - cap. 4288 - UPB 07.1.011

La ripartizione dei finanziamenti riferiti al 2013, suddivisi per i capitoli di competenza sopra indicati, è operata come segue:

TABELLA 1

TIPOLOGIE DI INTERVENTI (l.r. 15/2008 -art. 30)	CAPITOLI	
	4288 Spese correnti (90% di contributo)	8506 Investimenti (40% di contributo)
Comma 1, lett. a):		
Punto 4 - Interventi per il pescaturismo		20.000,00
Comma 1, lett. b):		
Punto 5 - Interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente	6.000,00	
Punto 6 - Compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro	12.000,00	
Punto 8 - Premio unico per l'attività di pesca professionale	7.000,00	
Totale	25.000,00	20.000,00

Le risorse aggiuntive che potrebbero essere assegnate in sede di assestamento di bilancio 2013, sono ripartite tra le diverse tipologie di intervento di cui alla tabella che precede, che presentano una insufficiente disponibilità rispetto alle richieste pervenute ed ammesse. La ripartizione è disposta in modo direttamente proporzionale alle eccedenze delle richieste di ciascuna tipologia di intervento.

Al fine di garantire la massima utilizzazione delle risorse disponibili, le risorse eccedenti le richieste di contributo ammesse per ciascuna tipologia d'intervento compresa nella tabella di cui sopra, sono ripartite tra le tipologie di intervento per le quali l'assegnazione finanziaria è invece risultata inferiore alle richieste. La ripartizione è effettuata in modo direttamente proporzionale alla quota di contributo eccedente le disponibilità di ciascuna tipologia d'intervento.

I fondi assegnati per la tipologia di intervento: "Compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro (Disciplinare 4), sono utilizzati prioritariamente per la liquidazione delle domande presentate entro il 31.12.2012, ancorché chiuse nel 2013.

4. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto presentate ai sensi della L.R. 15/2008, art. 30, Comma 1 - lett. a), Comma 1 - lett. b) - punti 6 e 8, ritenute ammissibili a finanziamento, sono inserite in apposite graduatorie di merito, per la concessione dei contributi, in base ai seguenti criteri di selezione:

Comma 1, lett. a) - Punto 4: Interventi per il pescaturismo	punti
Soggetti che svolgono attività di pesca professionale (autorizzati dalla Provincia competente)	5
Soggetti che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dalla Determinazione Dirigenziale 5632/2012 (concessione degli aiuti per la pesca professionale - annualità 2012).	3
Soggetti residenti in comuni ricadenti lungo le sponde dei bacini lacustri umbri.	3
Soggetti di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda.	3

Comma 1, lett. b) - Punto 6: Compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro	
Pescatore professionale non titolare di trattamento pensionistico relativo ad attività di lavoro dipendente, d'impresa o autonomo con esclusione della gestione separata e che deriva più del 50% dei propri redditi dall'attività di pesca professionale	5
Pescatori professionali che nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda hanno pescato più di 1500 kg di pesce	3
Domanda presentata per malattia (diversa da infortunio indennizzato dall'INAIL)	1
Pescatori professionali di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	1

Comma 1, lett. b) - Punto 8: Premio unico per l'attività di pesca professionale	
Pescatore professionale socio di una società cooperativa di imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.	5
Pescatore professionale residente in comuni ricadenti lungo le sponde dei bacini lacustri umbri.	3

Per la tipologia di intervento prevista al comma 1, lett. b), punto 5 (Interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente) la disponibilità prevista dalla Tabella 1, così come eventuali risorse aggiuntive, verranno distribuite tra gli aventi diritto.

5. REGIMI DI AIUTO

Gli aiuti per gli interventi di cui al paragrafo 2 di seguito elencati:

- "Interventi per il pescaturismo";
- "Interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente";
- "Compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro";
- "Premio unico per l'attività di pesca professionale",

sono concessi in **regime "de minimis"** ai sensi del Reg. CE n. 875/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

Il Reg. CE 875/2007 prevede che il massimale di aiuto non può superare € 30.000,00 per tre esercizi finanziari e che gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro per scopi fiscali. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti. Inoltre le misure di aiuto non possono essere frazionate per poter rientrare nel massimale di 30.000,00 euro. La data di decorrenza rispetto alla quale deve essere calcolato il periodo di tre esercizi finanziari è quella di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

L'aiuto relativo agli interventi previsti dalla l.r. 15/2008 non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis in quanto non è un aiuto alla esportazione, non favorisce l'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto commercializzato e non è concesso alle imprese in difficoltà.

6. COMPLEMENTARIETÀ E DEMARCAZIONE

Al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia degli strumenti comunitari, nazionali e

regionali che intervengono a sostegno del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, è necessario ripartire le tipologie degli interventi previsti per evitare la sovrapposizione delle richieste per i medesimi interventi (doppio sportello).

Pertanto con il presente Programma vengono sostenuti gli interventi di cui alla tabella 1, diversi e complementari rispetto a quelli che vengono sostenuti nell'ambito del FEP, che prevede il sostegno agli interventi di cui alle seguenti misure:

• ASSE 2:

- > misura 2.1: "Acquacoltura", sottomisura 1: "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura";
- > misura 2.2: "Pesca nelle acque interne";
- > misura 2.3: "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";

- ASSE 3:

- > misura 3.1: "Azioni collettive";
- > misura 3.4: "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2013, n. 805.

Atto di programmazione anno 2013 ex art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 e ss.mm.ii. e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (anni 2012 e 2013).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Vicepresidente Carla Casciari;

Visto il piano sociale regionale 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del 19 gennaio 2010;

Visto la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26 "*Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 46 "*Fondo sociale regionale*" della sopra citata legge regionale n. 26/2009, così come modificato dall'art. 16 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*", il quale prevede che il Fondo sociale regionale è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale:

a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto;

b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della L. 328/2000;

Richiamato altresì l'art. 50 "*Norme transitorie, finali e di prima applicazione*" della citata legge regionale n. 26/2009;

Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

Visti:

a) il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze, del 16 novembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 10 gennaio 2013 n. 8) recate "*Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2012*" che assegna alla Regione Umbria € 178.114,64;

b) il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze (approvato nella seduta della Conferenza unificata del 24 gennaio 2013) relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2013, che assegna alla Regione Umbria € 4.920.000,00;

Premesso che il presente atto di programmazione e di riparto è relativo alle risorse del fondo nazionale politiche sociali, anno 2012 e anno 2013, finanziati con i D.M. sopra citati - e del Fondo sociale regionale, anno 2013, finanziato dalla legge regionale di bilancio 2013;

Richiamato che all'incontro con i presidenti delle Conferenze di zona sociale (sindaci o assessori delegati dei Comuni capofila di zona sociale) del 13 maggio 2013 la proposta di riparto di cui al presente atto è stata illustrata e trattata;

Vista la nota firma dell'assessore al Welfare e istruzione, con la quale si comunicavano ai Comuni delle Zone sociali, in attesa del completamento dell'iter procedurale di approvazione della legge regionale di bilancio anno

2013, le risorse previste nella programmazione da destinare al finanziamento del Fondo sociale regionale anno 2013;

Ricordata la D.G.R. n. 1634 del 19 dicembre 2012, e la successiva determinazione dirigenziale, con la quale sono stati assegnati e trasferite le risorse, a favore dei Comuni capofila delle zone sociali, le risorse afferenti al Fondo sociale regionale (iscritte al capitolo di bilancio 2884 U.P.B.13.0.005) per in importo di € 162.790,92 secondo un criterio di equiripartizione, da destinare agli interventi e servizi in base alla ripartizione per macro-aree sociali declinate e articolate nella D.G.R. n. 516/2012, da compensate con le risorse del Fondo sociale regionale anno 2013;

Richiamata la D.G.R. n. 1640 del 16 dicembre 2012, relativa al percorso volto a definire il *modello di regolazione del sistema: accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari - art. 35 e 36 della L.R. n. 26 del 28 dicembre 2011*, con la quale si dà atto delle attività e si approvano i risultati conseguenti il primo step di lavori dando avvio ai periodi di sperimentazione il termine del quale verrà definito il processo a regime dell'accreditamento di detti servizi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di ripartire fra i Comuni associati dell'Umbria, in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi sociali di ponderazione previsti nel documento istruttorio le risorse, come descritte nell'allegato 1) che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, afferenti al:

a) **Fondo sociale regionale**, iscritto al bilancio regionale anno 2013, al capitolo 2884 e capitolo 2888 del U.P.B. 13.1.005, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 26/2009;

b) **Fondo nazionale per le politiche sociali**, ex legge n. 328/2000, assegnato (per l'anno 2012 e anno 2013) alla Regione Umbria;

secondo lo schema all'allegato (all. 1) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di trasferire, per quanto indicato nel documento istruttorio e in applicazione del richiamato art. 50 della legge regionale n. 26/2009, le risorse di cui al punto 2) e descritte nell'allegato 1) Comuni capofila delle zone sociali;

4) di ribadire che le risorse trasferite sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali nell'ambito dei rispettivi piani sociali di zona e di destinare le risorse trasferite, nel rispetto delle indicazioni riportate nel documento istruttorio e comunque, in via prioritaria, alla costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale vigente (art. 46, c. 2, L.R. n. 26/2009);

5) di stabilire che le zone sociali provvedono alla comunicazione all'amministrazione regionale della avvenuta designazione e/o riconferma dell'incaricato responsabile di zona/promotore sociale e, comunque, l'incarico deve avere una durata per l'anno 2013 di almeno un semestre consecutivo al fine di sostanziare le attività di coordinamento di soggetto preposto al coordinamento della pianificazione sociale di territorio;

6) di stabilire che il trasferimento delle risorse destinate a sostenere la rete degli uffici della cittadinanza come previsto nell'allegato 1) è preceduto dalla rilevazione regionale periodica di detto servizio, e l'eventuale scostamento in negativo rispetto agli standard organizzativi e funzionali di cui alla D.G.R. n. 848/2008 determina una riduzione proporzionale delle risorse assegnate.

7) di incaricare il Servizio Bilancio di iscrivere le somme sotto riportate nei capitoli a fianco di ciascuna indicato, rinviando così la gestione delle spese ai CdR già competenti:

Denominazione	Importo	Cap.
Fondo nazionale per le politiche sociali - L. 328/2000	€ 4.848.114,64	2836
Fondo sociale regionale - Lr n. 26/2009 Trasferimenti Zone sociali /Comuni capofila e quota 5% (già iscritta)	€ 7.516.687,80	2884 - 2888
Politiche migratorie - Art. 45 D.lgs. 286/1998	€ 250.000,00	2718 (UPB 13.01.010)
Totale	€ 12.614.802,44	

8) di prevedere che i tempi e le modalità dell'attività di controllo, verifica e monitoraggio delle risorse di cui sopra, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 26/2009, verranno definiti con apposito atto del dirigente del Servizio "Famiglia, adolescenza e giovani" della Direzione regionale "Salute, coesione sociale e società della conoscenza" e che, comunque visti i vicoli posti dal D.M. di riparto del FNPS anno 2012, richiamato nel documento istruttorio, si fornisce come da allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema base per la rilevazione dei dati in sede di monitoraggio;

9) di dare mandato al dirigente del Servizio "Famiglia, adolescenza e giovani" della Direzione regionale "Salute, coesione sociale e società della conoscenza" di impegnare e liquidare le somme direttamente ripartite nel presente atto e nelle modalità in esso previste, decurtando quanto già trasferito alle zone sociali a titolo di anticipo di dette risorse con D.G.R. n. 1634 del 19 dicembre 2012;

10) di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto nel sito internet della Regione Umbria;

11) di pubblicare altresì il presente atto, comprensivo degli allegati, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet regionale www@regione.umbria.it.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Vicepresidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di programmazione anno 2013 ex art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 e ss.mm.ii. e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (anni 2012 e 2013).

Il Fondo sociale regionale (FSR), che annualmente viene finanziato dalla legge regionale di bilancio costituisce, a norma dell'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 "Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali", una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali. L'altra fonte di finanziamento richiamato dal citato articolo è il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), ex art. 20 della legge 328/2000.

Con il presente atto si procede alla programmazione e al riparto unitariamente delle due fonti di finanziamento, fornendo indirizzi e orientamenti in coerenza agli obiettivi di sistema assunti con il piano sociale regionale e l'atto di programmazione annuale (DAP) e nel rispetto, da un lato, dei criteri e indicatori già previsti dalla stessa L.R. n. 26/2009 e i vincoli stabiliti dai D.M. di riparto de FNPS.

RISORSE

Quanto al Fondo sociale regionale (FSR), l'art. 46 del citato testo di legge regionale, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8, stabilisce che detto fondo viene ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale ogni anno, secondo due criteri:

a) almeno il 95 per cento del FSR, in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto;

b) il restante (5 per cento) del FSR, viene destinato dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della regione e all'esercizio delle funzioni, ex legge 328/2000, art. 8, comma 3, lettere c), d), e), f), m), ovvero alla:

— promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

— promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

— promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

— definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti privati;

— predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

Le risorse che la legge di bilancio annuale 2013 ha destinato al FSR, ammontano a € 7.516.687,80.

Per quanto attiene il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), il presente atto prende a riferimento:

— il FNPS per l'anno 2012 (decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze, del 16 novembre 2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 10 gennaio 2013, n. 8 - "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2012"), che ha assegnato alla Regione Umbria € 178.114,64;

— il FNPS per l'anno 2013 del FNPS (decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze - approvato nella seduta del 24 gennaio 2013 della Conferenza unificata), che ha assegnato alla Regione Umbria € 4.920.000,00.

Si rileva dal dato sopra riportato che per l'anno 2012 il FNPS ha avuto un notevole decurtamento con l'assegnazione di risorse del tutto irrisorie per una programmazione di interventi territoriali; da qui la conseguente necessità e opportunità di procedere congiuntamente al riparto e trasferimento delle due annualità (2012-2013) al fine di non determinare una situazione di insostenibile mantenimento del sistema dei servizi e interventi sociali, soprattutto a fronte dell'incremento di bisogni e al sorgere di nuove e diversificate domande di intervento delle persone e delle famiglie.

Ne consegue che l'ammontare complessivo di risorse oggetto del presente atto sono pari a € 12.614.802,44 registrando, pertanto, rispetto all'atto regionale di programmazione dell'anno 2012 una riduzione di risorse di € 825.009,91.

ALCUNE PREMESSE

A partire da quanto affermato da recenti atti della programmazione regionale (DAP 2012-2014, la D.G.R. n. 1636 del 16 dicembre 2012 "*Piano sociale regionale 2010-2012. Aggiornamento*", con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano sociale regionale 2010-2012) e visti i primi confronti con il territorio e altre Istituzioni e con i soggetti del privato sociale, avviati per la definizione di un nuovo piano sociale regionale, si prende atto dei dati sempre più preoccupanti, riferiti alla grave situazione di crisi che attraversa tutto il sistema economico, sociale e istituzionale del nostro paese, e che vede anche la nostra regione direttamente coinvolta, e dall'altro il consistente ridimensionamento delle risorse economiche trasferite direttamente dal Governo nazionale (vedasi sopra il quadro delle risorse). Si pone pertanto la necessità di focalizzare l'attenzione e sottolineare l'importanza di politiche sociali volte al perseguimento ed al potenziamento dello welfare di comunità che la Regione Umbria si era data ancor prima della legge 328 del 2000. Diviene altresì prioritario avviare la nuova progettazione strategica e di pianificazione locale che, a fronte di strumenti di verifica e controllo (rispetto agli obiettivi da realizzare e all'uso efficace ed efficiente delle risorse) e di programmi specifici (progetti - obiettivo che indichino le attività prioritarie e la destinazione delle stesse), congiunti ad una valutazione critica dei programmi, delle attività e dei risultati, sappia restituire alla programmazione le informazioni necessarie per l'azione futura.

Da qui il ripensamento, degli assetti organizzativi degli strumenti gestionali, dell'analisi dei bisogni e di valutazione dei risultati attraverso il rafforzamento di un welfare comunitario che investa risorse pubbliche, ma che stimoli anche la partecipazione attiva della società civile al benessere collettivo con cambiamenti nei rapporti intercorrenti tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale; temi oggetto di riflessioni in sede di definizione del piano sociale regionale alla luce degli assetti istituzionali territoriali riscritti dalla L.R. n. 18/2011 con le costituenti Unioni Speciali dei Comuni.

Tuttavia l'attuale situazione economica impone di non trascurare le fasce deboli della popolazione le quale a fronte della situazione di crisi economica e sociale sono quelle che vedono aggravare ancor più la propria condizione.

Le aree prioritariamente interessate da specifiche azioni ed interventi, come già disposto con la citata D.G.R. n. 1636 del 16 dicembre 2012, sono quelle:

— dell'infanzia e delle giovani generazioni: ai giovani, che oggi sono quelli maggiormente colpiti dalla crisi, si rivolge in primis la programmazione strategica dell'anno 2013, con l'avvio di un percorso di regolazione sostanziato da risorse dedicate;

— delle famiglie a forte disagio economico e sociale e/o a rischio di impoverimento: l'area della vulnerabilità nell'ultimo biennio si è ulteriormente allargata anche a quei nuclei familiari che sembravano al riparo dagli effetti negativi della crisi economica, determinando uno stato di precarietà, aggravato dalla costante riduzione di risorse disponibili da impiegare nei servizi e negli interventi tradizionalmente garantiti a livello territoriale. Tutto ciò rende pertanto necessario rileggere le politiche afferenti a questa specifica area di intervento;

— della non autosufficienza (di cui persone disabili giovani adulte e minori, ed anziani), alla quale la programmazione regione destina risorse dedicate del Fondo sociale regionale per la non autosufficienza (come da L.R. n. 9/2008) e prevede una programmazione attraverso il PRINA il quale, fra l'altro è in corso la definizione per il prossimo triennio.

RIPARTO DELLE RISORSE: CRITERI E VINCOLI

Il presente atto di riparto delle risorse, in attesa sia della strutturazione e la piena operatività alla luce del nuovo assetto istituzionale territoriale delle Unioni Speciali dei Comuni, con l'approvazione degli statuti e dei regolamenti, sia della conseguente ridefinizione degli assetti organizzativi della *governance* che verranno definiti con la revisione della L.R. 26/2009 e con il nuovo piano sociale regionale, va a fornire indirizzi per la programmazione attuativa del settore sociale alle Istituzioni del territorio (ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2009), nel rispetto dell'autonomia dei comuni associati, per indirizzare la pianificazione di territorio sulla base delle peculiarità sociali e territoriali, ma nel rispetto di un impianto programmatico che si basa sull'assetto istituzionale definito dalla vigente L.R. n. 26/2009 e sugli assi strategici del piano sociale regionale vigente.

Per quanto concerne l'articolazione del presente riparto viene confermata l'architettura consolidata nell'ultimo biennio di vigenza del piano sociale 2010-2012, prevedendo la divisione per macro-aree sociali, rivisitate alla luce dell'evolversi dei bisogni sociali e della riconcettualizzazione delle politiche sociali verso quanto previsto con D.G.R. n. 1636 del 16 dicembre 2012, sopra più volte richiamata.

Si rende tuttavia obbligatorio fin da ora prevedere, in ragione di vincoli già stabiliti e richiesti sul livello nazionale in sede di DM di riparto del FNPS 2013, una programmazione che seppure rispetta una programmazione per le macro aree di intervento (famiglie con compiti educativi e di cura articolata nelle aree minori, anziani e disabili; povertà; immigrati) va a stabilire secondo anche i vincoli di rilevazione e monitoraggio delle risorse da inviare al Ministero:

— i seguenti macro livello:

- a) servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
- b) servizi per favorire la permanenza a domicilio;
- c) servizi per la prima infanzia;
- d) servizi di carattere residenziale;
- e) misure di inclusione sociale e di inclusione al reddito;

— all'interno dei suddetti macro i livelli gli obiettivi di servizio come meglio descritti nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il suddetto schema, meglio descritto nell'allegato 2), verrà utilizzato per la rilevazione e il monitoraggio delle risorse oggetto del presente atto, e ci consentirà oltre che ad adempiere ad obbligo previsto dal D.M. di riparto FNPS 2013 sopra richiamato, anche di acquisire preziose informazioni, relative alla programmazione attuativa territoriale, per ridefinire la programmazione regionale della prossima annualità.

Per ogni macro-area, nel rispetto dell'art. 46 della L.R. n. 26/2009, viene preso a riferimento il dato demografico della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato da elementi di carattere sociale, e precisamente dai due seguenti parametri:

a) quello *demografico*, dato dalla popolazione residente e ponderato dal numero delle famiglie residenti in concordanza alla centralità data alla famiglia e ai soggetti che la compongono poiché i problemi che vivono le persone possono essere affrontati solo nell'ottica dell'interdipendenza con i micro contesti di riferimento;

b) quello *sociale*, dato dai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Poiché le caratteristiche sociali costituiscono un importante indicatore e predittore di bisogni e di esigenze differenziate alle quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali mirati.

Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, come riportata nel dettaglio nella tabella allegata al presente atto (all. 1), illustrata e valutata in sede politica con i Presidenti della Conferenza di Zona sociale il 13 maggio 2013.

MACROAREE

1. Famiglie con compiti educativi e di cura articolata nelle aree minori, anziani e disabili.

AREA minori

Le risorse sono destinate alle finalità definite con le Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con D.G.R. n. 405 dell'8 marzo 2010, in particolar modo si richiama una specifica attenzione:

— da un lato agli interventi a sostegno della genitorialità rispetto ai quale la Regione ha dedicato parte delle risorse del Fondo nazionale per la famiglia (accordo aprile 2012); a tal proposito si richiede di rivolgere specifici interventi volti a prevenire e contrastare i fattori di disagio dei bambini e degli adolescenti

— dall'altro agli interventi di tutela e protezione dei minori.

<i>risorse</i>	€ 3.140.000,00 di cui - Fnps € 1.140.000,00 - Fondo sociale regionale € 2.000.000,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico di cui: a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT, - 50% criterio sociale di cui: a) 25% in base alla popolazione minorile [0 e 4] anni sulla base degli ultimi dati ISTAT, b) 25% in base alla popolazione minorile [0 e 18] anni sulla base degli ultimi dati ISTAT.

AREA anziani

Le risorse sono destinate agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per gli anziani soli o in coppia, anziani senza o con reti sociali deboli, anziani senza casa, anziani con insufficiente livello di reddito, in attuazione della Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani approvata con la D.G.R. n. 1779 del 15 dicembre 2008, e agli interventi socio-assistenziali integrativi definiti nel Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA).

Parte delle risorse destinate alla presente area 'anziani' viene vincolata nella destinazione per il finanziamento e copertura di attività e interventi, in corso d'opera nel corrente anno, dei Centri sociali e le Università della terza età, sulla base del consolidato 2012.

Infine si richiama in particolare, rispetto alle azioni e gli interventi valorizzati e promossi con la L.R. 27 settembre 2012, n. 14 "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo", il piano operativo, avviato nell'ultima parte dell'anno 2012 e definito nel 2013, che ha portato all'approvazione e al finanziamento sia delle progettualità territoriali che dei progetti approvati a seguito del bando regionale. Interventi che trovano la propria attuazione nel corrente anno e che pertanto solo in base ai risultati e gli obiettivi attuati con dette progettualità sarà avviata la programmazione per un nuovo piano operativo previsto dall'art. 11 della citata L.R. n. 14/2012.

Sulla base di quanto sopra le risorse destinate a questa area sono le seguenti

<i>risorse</i>	€ 2.840.000,00 di cui - Fnps € 1.140.000,00 - Fondo sociale regionale € 1.700.000,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico di cui: a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT, - 50% criterio sociale di cui: a) 25% popolazione di età [65 anni e oltre] sulla base degli ultimi dati ISTAT, b) 25% in base alla popolazione di età [80 anni e oltre] sulla base degli ultimi dati ISTAT.

AREA disabili

Le risorse del FNPS e FSR oggetto del presente atto assegnate a questa area sono destinate ad azioni, servizi e interventi socio assistenziali per le persone disabili definiti con la Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area della disabilità adulti, approvata con D.G.R. n. 361 del 7 aprile 2008.

Si ricorda che nel corrente anno, oltre alle risorse di cui al presente atto, all'area 'disabilità' sono dedicate apposite risorse per interventi volti a sostenere politiche per la piena inclusione sociale e socio-lavorativa delle persone con disabilità, in merito al quale si rinvia ad altri atti; tuttavia, per completezza, si richiamano a tal fine la D.G.R. n. 1659 del 29 dicembre 2011 che destina risorse finanziarie pari a € 250.000,00 da trasferire alle zone sociali (cap. 716, voce 1025, U.P.B. 13.1.007), la D.G.R. n. 1631/2012 che destina risorse di € 125.000,00 per il potenziamento dei progetti di autonomia e d'inserimento lavorativo e lo stanziamento del bilancio regionale 2013 di € 125.000,00.

Premesso quanto sopra si precisa che le risorse di cui al presente atto destinate a questa area sono le seguenti

<i>risorse</i>	€ 1.680.000,00 di cui - Fnps € 680.000,00 - Fondo sociale regionale € 1.000.000,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico di cui: a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT; b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT; - 50% criterio sociale di cui: a) 25% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT ; b) 25% incidenza tasso disabilità sulla popolazione residente secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile (2004-2005).abbiamo dal prima

1. Povertà

A questa macro-area, che ricomprende interventi e servizi sociali assistenziale per le persone senza fissa dimora, senza tetto e rom, persone soggette ad esecuzione penale, nonché soggetti che necessitano di interventi di risocializzazione e/o di reinserimento (es. ex detenuti, persona con problemi di dipendenza, vittime di tratta, ecc.) e più in generale per persone/famiglie, senza vincoli né di reddito né di composizione familiare e/o anagrafico, quale forma di sostegno al reddito al fine di fronteggiare il sempre crescente impoverimento delle persone connesso al perdurare stato di riduzione del reddito.

Per sostenere gli interventi volti a favorire l'inclusione sociale a favore di persone soggette ad esecuzione penale e detenuti si stabilisce che una quota parte di risorse destinata a questa area, per un ammontare complessiva di € 50.000,00, sia destinata alle città sede di Istituto di pena (Perugia, Spoleto, Terni e Orvieto) da ripartire in base al numero dei detenuti risultanti dagli ultimi dati disponibili .

<i>risorse</i>	Fondo sociale regionale € 1.150.000,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico in base alla popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, - 50% criterio sociale di cui: a) 40% incidenza povertà secondo i dati dell'Osservatorio regionale sulle povertà, b) 10% criterio sociale sulla base dell'incidenza delle famiglie vulnerabili (secondo il 4° Rapporto povertà, 2007).

2. Immigrati

Le risorse di questa macro-area, pari a euro 250.000,00 del Fnps, le quali sono gestite da altra U.P.B. e Direzione regionale.

INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) della legge regionale n. 26/2009)

Tenendo presente la riforma istituzionale di cui alla L.R. n. 18/2011 e la sua completa attuazione, nonché la rilettura alla luce della nuova architettura istituzionale delle Unioni speciali dei comuni già anticipata con la D.G.R. n. 1631 del 19 dicembre 2012, si stabiliscono anche per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di territorio in ragione di una razionalizzare del sistema regionale dei servizi sociali attraverso la piena realizzazione della gestione associata in grado di favorire economie di scala, l'adeguata utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell'efficacia e dell'efficienza della spesa.

In particolare si prevede la necessita di procedere:

- nell'adozione del metodo della programmazione sociale di territorio;
- nell'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni in forma associata;
- nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale;
- nella rendicontazione delle risorse trasferite e dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dell'art. 6, c. 2, lett. b) e c) della L.R. 26/2009) da parte dei soggetti destinatari del trasferimento delle risorse di cui al presente atto (Comuni capofila).

A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse comporta la revoca del finanziamento trasferito il quale è versato all'entrata del bilancio regionale per la successiva riprogrammazione e ripartizione dei Fondi oggetto del presente atto.

— nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale vigente (art. 46, c. 2, L.R. n. 26/2009) destinando, in via prioritaria a tale fine, le risorse trasferite alla realizzazione.

Dagli indirizzi e i vincoli sopra definiti discendono le seguenti direttrici di investimento delle risorse destinate al sistema regionale dei servizi sociali:

- sostegno alla gestione associata in base a quanto deliberato con D.G.R. n. 1542/2011;
- progetti regionali con trasferimenti differiti al territorio;
- azioni regionale.

SOSTEGNO ALLA GESTIONE ASSOCIATA

Il presente atto di indirizzo e trasferimento delle risorse, essendo in corso, come detto sopra, la rilettura degli strumenti della programmazione sociale di territorio, prevede tuttavia risorse per il sostegno alla gestione associata.

Nello specifico si stabilisce, in base a quanto già deciso dalla Giunta regionale con D.G.R. 1631/2012 di:

— sostenere, con risorse dedicate, la qualificazione della rete degli interventi e dei servizi rafforzamento del ruolo e delle funzioni della rete degli Uffici della cittadinanza, sia come porta di accesso che come livello di valutazione, progettazione ed accompagnamento del cittadino nella scelta dei servizi e, dall'altro, il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio, delle azioni di supporto alla programmazione e di accompagnamento dei percorsi di accreditamento dei servizi territoriali, attraverso del ruolo di collettore Regione/Zona che attualmente è in capo al Promotore sociale/Responsabile di zona.

— Riconfermare, rispetto alla struttura territoriale preposta alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, quanto già previsto nell'atto di programmazione delle risorse per l'anno 2012 (D.G.R. n. 516/2012), nel quale richiamando un'assunzione graduale di responsabilità, così come previsto dall'art. 18 della L.R. 26/2009, da parte dei Comuni e il risparmio di dette risorse regionali consente di destinarle ai servizi ed agli interventi per le persone e le famiglie.

Ne deriva pertanto che vengono destinate risorse a sostegno della gestione associata per:

1. la rete degli Uffici della cittadinanza (art. 20, L.R. 26/2009): livello essenziale del welfare leggero alla luce del piano sociale regionale 2010-2012 e istituiti presso le Zone sociali gli uffici territoriali di servizio sociale pubblico e universale. Gli Uffici della cittadinanza, che costituiscono la porta unica di accesso alla rete territoriale dei servizi e sono capillarmente distribuiti sul territorio (1 ogni 20 mila abitanti con uno scarto del +/- 20%, max 24.000 abitanti). Lo standard di servizio è stato rimodulato in seguito alla sperimentazione prevedendo la presenza sul territorio regionale di 35 uffici della cittadinanza come da tabella sotto riportata

Zona sociale	Standard ex DGR 848/2008
CITTA' DI CASTELLO	4
PERUGIA	5
ASSISI	2
MARSCIANO	2
PANICALE	3
NORCIA	1
GUBBIO	3
FOLIGNO	4
SPOLETO	2
TERNI	5
NARNI	2
ORVIETO	2

Dall'ultimo monitoraggio regionale risultano aperti sul territorio regionale 44 Uffici della cittadinanza oltre a numerosi punti di contatto (da 69 sono diventati 59 fino ad essere 23 punti di ascolto e contatto) che garantiscono la vicinanza del servizio sociale pubblico ai bisogni della popolazione e alle risorse/necessità del territorio-comunità e la conoscenza dei bisogni dei singoli e dei gruppi di persone che vivono nel territorio-comunità di riferimento.

Nel ritenere necessario mantenere l'assetto organizzativo previsto dal piano sociale regionale 2010-2012, stante l'attuale situazione di riduzione delle risorse e di cambiamento profondo dei bisogni dei cittadini, si è avviato, parallelamente con i lavori per la elaborazione del nuovo piano sociale una riflessione, in particolare:

- sulla revisione degli standard numerici;
- sulla revisione degli standard di personale, tenendo conto di definire il rapporto ottimale popolazione target/operatore;
- rafforzare il lavoro di équipe che trova nell'Udc il luogo privilegiato, fatta salva la presenza del servizio sociale professionale dello stesso, nelle sedi comunali;
- rafforzare sotto il profilo organizzativo, il collegamento e l'integrazione con i servizi educativi e socio-sanitari territoriali, con le funzioni che erano proprie della Provincia e con gli organi giudiziari adulti e della giustizia minorile, anche attraverso il trasferimento delle buone prassi sperimentate in alcuni Ambiti territoriali ora Zone sociali (come risulta dai monitoraggi);
- revisione della scheda di rilevazione.

In attesa di questa rivisitazione di questo servizio, con il presente atto, vengono destinate risorse per una ammontare di € 1.250.000,00 derivanti dal Fondo sociale regionale, e la ripartizione, fra le Zone sociali, viene effettuata in base allo standard definito con la citata D.G.R. n. 848/2008 riportati nella tabella sopra.

Propedeutica al trasferimento delle suddette risorse sarà la rilevazione regionale periodica della rete degli Uffici della cittadinanza, e l'eventuale scostamento in negativo determina una riduzione proporzionale delle risorse;

2. le funzioni di coordinamento della programmazione intercomunale

Le presenti risorse sono dirette all'attività riconducibili alla funzione di coordinamento della programmazione intercomunale svolta dai responsabili di zona/promotori sociali nelle Zone sociali, per la quota pari alle risorse consolidate nell'ultimo quinquennio.

Il responsabile/promotore sociale assume, prioritariamente, le funzioni di responsabile sociale di zona coordinando le attività dell'Ufficio di piano, facilitando e supportando i processi partecipativi della programmazione e della progettazione, nonché i processi di integrazione intersettoriale e interorganizzativi, così come previsto dal piano sociale vigente. Anche a tal proposito si deve ricondurre l'intera strutturazione di questa funzione al lavoro volto a ridefinire la *governance* territoriale e la programmazione sociale di territorio alla luce della modifica istituzionale apportata dalla L.R. n. 18/2011. Tuttavia si richiama a tal fine quanto da ultimo deliberato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 512 del 16 maggio 2012) dove si precisa che: "(omissis) le funzioni svolte dai Promotori sociali, accanto a quelle degli uffici della cittadinanza e degli uffici di piano, possano essere svolte. Infatti è interesse della Regione, così come definito dalla legge regionale n. 26/2009, che sul territorio vi sia un presidio di tali funzioni/attività:

— *raccordo interistituzionale: garantisce il collegamento territorio-Regione facilitando i processi di indirizzo e coordinamento propri dell'amministrazione regionale;*

— *programmazione e pianificazione locale: cura il percorso di qualificazione dell'offerta sociale, della flessibilità e della dinamicità dei servizi attraverso l'accompagnamento nei percorsi di accreditamento;*

— *promozione e coordinamento territoriale: supporta e collabora con il livello politico-istituzionale della Conferenza di zona nei percorsi conoscitivi, nei processi partecipativi e di concertazione;*

— *supporto ai processi integrativi e partecipativi: assicura di concerto con il Direttore di distretto la redazione degli atti di programmazione integrata, cura i processi di integrazione intersettoriale e interorganizzativa finalizzati all'attuazione ed alla realizzazione del Piano di zona".*

Propedeutica al trasferimento delle risorse è l'acquisizione dell'avvenuta designazione e/o la riconferma del rispettivo incaricato responsabile di zona/promotore sociale per l'anno 2013, che comunque deve avere una durata per l'anno 2013 di almeno un semestre consecutivo al fine di sostanziare le attività di coordinamento.

<i>risorse</i>	€ 371.848,00 del fondo sociale regionale
<i>criterio di ripartizione</i>	equiripartizione fra le 12 Zone sociali, proporzionale al periodo di incarico al responsabile incaricato

PROGETTI REGIONALI CON TRASFERIMENTI DIFFERITI AL TERRITORIO

Accanto alle risorse direttamente destinate alla gestione dei servizi territoriali sono garantite altre risorse, da trasferire in tempi differiti, in ragione dell'architettura dei singoli progetti e già disciplinati con appositi atti di Giunta regionale, quali:

1. progetto regionale ex L. 162/1998: servizio di sollievo alle famiglie con disabili gravi

Dopo una fase sperimentale il progetto regionale ex legge 162/1998 è stato connotato come:

— servizio di tipo domiciliare: intervento integrativo nell'ambito della presa in carico e di tutela della persona disabile grave anche attraverso la promozione dell'integrazione fra il contesto familiare ed il contesto comunitario così da ridurre i rischi legati all'isolamento sociale ed alla perdita delle autonomie possibili;

— intervento di sollievo alla famiglia della persona disabile per alleviarne il carico assistenziale derivante dal lavoro di cura e sostenerne anche i compiti educativi e relazionali.

<i>risorse</i>	€ 1.078.500,00 derivanti dal fondo sociale regionale
<i>criterio di ripartizione</i>	definiti con la DGR 1211/2007

DESTINATARI DELLE RISORSE

Per quanto concerne il soggetto destinatario delle risorse di cui al presente atto la norma generale della L.R. 26/2009, articolo 46, sopra richiamato, letto congiuntamente con la L.R. 18/2011, ancora in corso di attuazione, sono i Comuni capofila delle Zone sociali definite dal piano sociale vigente.

Si ricorda che con D.G.R. n. 1634 del 19 dicembre 2012, richiamata in premessa, sono state, rispettivamente, imputate e trasferite risorse, ai Comuni capofila delle Zone sociali, in parti uguale per un ammontare complessivo di € 162.790,92 a titolo di anticipo di quelle oggetto di programmazione del presente atto che pertanto verranno decurtate in sede di atti dirigenziali di trasferimento delle risorse ora ripartite.

AZIONI REGIONALI DI SISTEMA

Per l'espletamento delle funzioni di programmazione del settore sociale, proprie della Regione, con il presente atto in attuazione dell'art. 6 della legge regione 26/2009 e dell'art. 8 della legge 328/2000, vengono riservate alla gestione diretta risorse per:

1. Interventi regionali: interventi a favore dei giovani

Si prevede pertanto di destinare, per le suddette finalità, parte delle risorse del Fondo sociale regionale anno 2013 per un ammontare euro 400.000,00 (di cui € 150.000,00 dal FNPS e € 250.000,00 dal FSR)

Si richiama a tal fine quanto ha già deliberato la Giunta regionale con D.G.R. 557 del 3 giugno 2013 e rinviando invece per la programmazione delle restanti parti di risorse a successivi atti.

2. Sperimentazioni di servizi innovativi, programmi e progetti di valenza regionale, interventi regionali di area sociale

Per i progetti regionali, interregionali, nazionali e territoriali di valenza regionale e che la Regione sostiene e cofinanzia vengono previste risorse pari a euro 198.464,35 (di cui euro 35.652,74 del FNPS e euro 137.801,70 del FSR), rinviando il dettaglio e agli adempimenti a successivi atti dirigenziali.

3. Monitoraggio, accompagnamento, verifica e valutazione della programmazione regionale (SISO), percorsi di ricerca a supporto alla programmazione strategica e definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi

Nel corso del 2012 è stato sviluppato e avviato percorso progettuale per la elaborazione e realizzazione dell'azione di sistema previsto dal piano sociale regionale 2010-2012, 'sistema di monitoraggio', mediante il Sistema Informativo sociale (D.D. n. 9356 del 26 novembre 2012 "D.G.R. 517 del 16 maggio /2012. Affidamento a Webred S.p.A. di servizi informatici per la realizzazione del progetto "Sistema Informativo Sociale Regionale - SISO". Impegno di spesa (cap. 2888)"), in quanto per garantire la possibilità per la struttura regionale di sviluppare le azioni di programmazione strategica, di progettazione complesse, di monitoraggio e valutazione è necessario che accanto a competenze e capacità tecniche nel campo specifico della pianificazione strategica, della progettazione e della ricerca sociale sia attivato il Sistema Informativo Sociale (SISO) attraverso cui sarà possibile mappare i bisogni dei cittadini che si intercettano con la rete dei servizi, monitorare la capacità e le modalità di presa in carico del sistema, esaminare in maniera più accurata e tempestiva il livello, la qualità, la distribuzione della spesa. Il Sistema inoltre, tramite la raccolta dei dati e la loro successiva elaborazione e condivisione, permetterà a livello territoriale di programmare gli interventi in base ai bisogni dei cittadini, verificando che i servizi erogati siano adeguati alle richieste degli utenti sociale. I primo risultati dell'azione progettuali sono in corso di restituzione e pertanto si rende necessario garantirne la continuazione del percorso dedicandovi risorse oggetto del presente riparto.

Si richiama inoltre percorso di definizione dello strumento dell'accreditamento, di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009, dei servizi sociali e socio-sanitari ex D.G.R. n. 1543 del 16 novembre 2011 dove, fra l'altro, viene ribadito come il processo di accreditamento sia non solo procedimento amministrativo ma anche, e primariamente, vero e proprio processo organizzativo e relazionale e che lo stesso richiede che gli attori, pubblici (Regione, Enti Locali) e privati (soggetti gestori), conformino le proprie organizzazioni e valorizzino le proprie professionalità in modo consono al nuovo modello relazionale costituito dall'accreditamento. Si richiama quanto alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per suddetto percorso la D.G.R. n. 385 dell'11 aprile 2012 "Percorso per la definizione del modello di regolazione del sistema dei servizi sociali e socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 1543 del 16 dicembre 2011".

La D.G.R. 1640 del 19 dicembre 2012, al termine del primo step di lavoro svolto nel 2012, ha approvato:

- i profili di qualità dei servizi oggetto di accreditamento elaborati dai gruppi di lavori relativamente ai tre servizi sperimentali sopra elencati;
- i principi, l'architettura istituzionale e gli indirizzi fondamentali rispetto il modello di regolazione del sistema di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari, il quale verrà a messo a punto nel corso del 2013 a seguito di percorso di approfondimento tecnico-giuridico;
- le linee base per il percorso operativo- sperimentale, che include una fase formativa, previsto per il proseguo dei lavori da implementare nel biennio 2013/2014;
- la previsione di un periodo di sperimentazione a conclusione del quale si definirà a regime il processo di accreditamento.

In particolare questo ultimo punto viene avviato nel 2013.

Le risorse da destinate alle suddette attività monitoraggio, accompagnamento, verifica e valutazione della programmazione regionale, accreditamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 della L.R. 26/2009) ammontano ad euro 210.000,00 (di cui euro 50.000,00 del FNPS e euro 160.000,00 del FSR) rinviando il dettaglio programmatico delle stesse a specifici atti.

4. Professioni sociali e formazione del personale di settore

Le figure professionali del settore costituiscono l'ossatura del sistema di welfare regionale e contribuiscono a definirne il profilo qualitativo, pertanto sia la legge regionale 26/2009 (art. 38) che il piano sociale vigente, riconoscono alla sistematizzazione delle figure professionali operanti nella rete territoriale dei servizi sociali e alla formazione degli operatori la valenza di azione di sistema regionale.

Per quanto concerne la formazione, si ritiene necessario avviare un piano formativo dedicato agli operatori del sistema di welfare che sappia fornire gli strumenti necessari a fronteggiare i nuovi bisogni sociali, i nuovi assetti organizzativi e gestionali, oltre che un profondo mutamento del ruolo e delle funzioni del servizio sociale pubblico.

Oltre la formazione si ricorda che l'intero percorso volto alla definizione di un modello di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari di cui alla D.G.R. n. n. 1543 del 16 dicembre 2011 e alla D.G.R. n. 385 dell'11 aprile 2012 sopra richiamate prevede attività di formazione e informazione. Sono destinate alle suddette finalità risorse del Fondo sociale regionale per un ammontare euro 71.000,00 derivanti dal Fondo sociale regionale.

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

All. 1

MACRO-AREE	famiglie con compiti educativi e di cura						inc. %	TOTALE	totale inc. %
	minori	inc. %	anziani	inc. %	disabili	inc. %			
	FNSPS								
	€ 1.140.000,00	22,36	€ 1.140.000,00	22,36	€ 680.000,00	13,34			
	FSR								
	€ 2.000.000,00	27,98	€ 1.700.000,00	23,78	€ 1.000.000,00	13,99			
	€ 3.140.000,00	24,89	€ 2.840.000,00	22,51	€ 1.680.000,00	13,32			
	povertà								
	immigrati								
	risorse totali						risorse totali	risorse totali	risorse totali
	€ 1.150.000,00						€ 1.150.000,00	0,00	€ 1.150.000,00
	risorse totali						risorse totali	risorse totali	risorse totali
	€ 250.000,00						€ 250.000,00	0,00	€ 250.000,00
	risorse totali						risorse totali	risorse totali	risorse totali
	€ 502.461,90						€ 502.461,90	€ 576.038,10	€ 1.078.500,00
TRASFERIMENTI DIFFERITI AL TERRITORIO PER PROGETTI REGIONALI	progetto regionale ex L. 162/1998: servizio di sollievo alle famiglie con disabili gravi								8,55
	rete degli Uffici della cittadinanza (art. 20 l.r. 26/2009)								9,91
SOSTEGNO ALLA GESTIONE ASSOCIATA	funzioni di coordinamento della programmazione intercomunale								2,95
	risorse totali						risorse totali	risorse totali	risorse totali
	0,00						0,00	€ 371.848,00	€ 371.848,00
	risorse totali						risorse totali	risorse totali	risorse totali
	€ 150.000,00						€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 400.000,00
AZIONI REGIONALI DI SISTEMA	interventi regionali: INTERVENTI PER GIOVANI								3,17
	sperimentazione di servizi innovati, programmi di valenza regionale, interventi di area sociale								1,38
	risorse totali						risorse totali	risorse totali	risorse totali
	€ 35.652,74						€ 35.652,74	€ 137.801,70	€ 173.454,44

monitoraggio, accompagnamento, verifica e valutazione della programmazione regionale (SISO), percorsi di ricerca a supporto della programmazione strategica definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi	risorse totali	risorse totali	risorse totali	1,66
	€ 50.000,00	€ 160.000,00	€ 210.000,00	
professioni sociali e formazione del personale di settore	risorse totali	risorse totali	risorse totali	0,56
	0,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00	
TOTALE	€ 5.098.114,64	€ 7.516.687,80	€ 12.614.802,44	100,00

ALL. 2)

SCHEMA PER IL MONITORAGGIO DELLE RISORSE FNPS2012-2013 E FSR 2013

ZONA SOCIALE			
RISORSE ASSEGNATE NEL 2013 A SEGUITO DI DGR			
MACRO AREA	FNPS	FSR	TOTALE
RESP. FAMIL. MINORI		€	-
DISABILI			
ANZIANI			
POVERTA'			
ALTRO			
TOTALE		€	-

Macro livello	Obiettivi di servizio	Area di intervento				Totale
		Responsabilità familiari (1)	Disabilità (2)	Anziani	Povertà ed esclusione sociale (3)	
SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴ PRESA IN CARICO ⁵ PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶					€ -
SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷ SERVIZI PROSSIMITA' ⁸					€ -
CENTRI DIURNI E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹ CENTRI DIURNI ¹⁰					€ -
SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹					€ -
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹² MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³					€ -
Totale	Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	RISORSE NON RIPARTIBILI ¹⁴					€ -

SI RIPORTA LA LEGENDA CHE VIENE PREVISTA DAL DM DI RIPARTO DEL FNPS

- 1) In quest'area rientrano gli interventi e i servizi rivolti alla cura e alla protezione dei bambini e delle loro famiglie
- 2) In quest'area rientrano gli interventi e i servizi rivolti a persone con disabilità
- 3) In quest'area rientrano gli interventi e i servizi a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, ivi compresi gli interventi e i servizi rivolti a immigrati e nomadi e a persone
- 4) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
- 5) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc
- 6) Interventi quali Mensa sociale e Servizi per l'igiene personale attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale.
- 7) Assistenza domiciliare (domestica)
- 8) Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
- 9) Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
- 10) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.
- 11) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
- 12) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
- 13) Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.
- 14) Risorse per le quali non è disponibile la ripartizione per obiettivi di servizio e/o aree di intervento. Nel caso delle risorse non ripartibili per area di intervento ci si riferisce a risorse

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 945.

L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Carla Casciari;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 27 dispone la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono, l'obbligo scolastico, esteso agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, che abbiano determinati requisiti;

Visti i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000 con i quali sono indicati i criteri e le modalità per accedere al beneficio in oggetto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 che introduce la dichiarazione ISEE per tutte le prestazioni sociali agevolate, tra le quali anche i libri di testo;

Visto il decreto 19 giugno 2013 n. 35/1, con cui il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ha ripartito le risorse tra le Regioni, definendo pertanto anche le risorse da destinare alla Regione Umbria per l'anno scolastico 2013/2014;

Atteso che l'attivazione dei benefici avviene in base alla domanda presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno frequentante la scuola e che si trovi nelle particolari condizioni economiche indicate nei D.P.C.M. più sopra richiamati;

Vista la propria D.G.R. n. 1014 del 28 agosto 2012 contenente gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013;

Vista la legge reg.le 16 dicembre 2002 n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 ed il relativo "Avviso" (Allegato A) e "Modulo di domanda" (Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**. Per l'individuazione dell'ISEE si applica il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e regolamenti attuativi;

4) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, L.R. 28/2002 sopra richiamata, l'ente titolare dell'erogazione dei benefici previsti dall' art. 27, della legge 448/98 e successivi D.P.C.M. attuativi;

5) di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sullo stesso territorio comunale e in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori regione. I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (D.P.C.M. 226/2000, art. 1, comma 1, lett. a);

6) di stabilire il seguente calendario:

a) giovedì 31 ottobre 2013: termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, con il modello predisposto (allegato B);

b) venerdì 29 novembre 2013: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, università e ricerca, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse;

7) di demandare alla competenza del dirigente del Servizio Istruzione, università e ricerca, la ripartizione della quota spettante alla Regione Umbria del fondo statale, maggiorata dalle economie e residui dell'anno precedente, alla quale provvederà con propria determinazione dopo che i Comuni avranno effettuato la comunicazione di cui al punto 6), lett. b);

8) di trasmettere al Ministero dell'Interno il Piano di riparto dei fondi ai Comuni al fine dell'accredito alla Regione delle somme ad essa spettanti, così come disposto dal comma 2, art. 3, del D.P.C.M. n. 320/99;

9) di demandare inoltre alla competenza del dirigente del Servizio Istruzione, università e ricerca, le determinazioni relative all'impegno e liquidazione delle somme assegnate. La liquidazione dei contributi ai Comuni è comunque subordinata all'assegnazione da parte dello Stato delle risorse a favore della Regione;

10) di liquidare ai Comuni la somma complessiva derivante dall'attuazione del precedente punto 7), demandando alla competenza dei medesimi, eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola secondaria di primo e/o secondo grado, qualora ne sussista la necessità;

11) di stabilire che l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli utenti da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo;

12) di dichiarare che le somme assegnate con il presente atto e non utilizzate dai Comuni per l'anno scolastico 2013/2014, rimangono ai Comuni e saranno riutilizzati per lo stesso beneficio nell'anno successivo previa verifica delle eventuali economie da parte della Regione;

13) di incaricare il Servizio Istruzione, università e ricerca di comunicare alle Istituzioni scolastiche, tramite la Direzione scolastica generale per l'Umbria, l'avvio del beneficio affinché le medesime collaborino con le Amministrazioni comunali alla divulgazione delle informazioni mediante esposizione dell'avviso di cui alla presente deliberazione, comunicazione alle famiglie, distribuzione dei modelli di domanda o altre forme che riterranno più opportune;

14) di dare incarico al Servizio Istruzione, università e ricerca perché provveda alla pubblicizzazione del presente intervento a mezzo stampa o altre forme consuete, che anche i Comuni vorranno adottare. L'"Avviso", assieme al "Modello di domanda", saranno inseriti nel sito internet www.istruzione.regione.umbria.it, dal quale potranno essere scaricati;

15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, assieme agli allegati A e B.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014.**

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore che siano in possesso di particolari requisiti.

Con i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000, sono indicati criteri e modalità per accedere al contributo ed in particolare:

— beneficio possono accedere gli alunni **residenti** in Umbria delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella soglia **ISEE di € 10.632,94**;

— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la patria potestà genitoriale dell'alunno, tramite un modello prestampato da consegnare al Comune di residenza, sia per gli alunni frequentanti istituti scolastici ricadenti nel Comune medesimo o in Comuni vicini, che per studenti frequentanti istituti scolastici di altre Regioni.

Con decreto 19 giugno 2013, n. 35/1, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ha ripartito le risorse tra le Regioni, definendo pertanto anche le risorse da destinare alla Regione Umbria per l'anno scolastico 2013/2014 che ammontano ad € 613.299,00.

Si ritiene necessario procedere alla definizione dei criteri e degli indirizzi ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto al beneficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli aventi diritto da parte dei Comuni e per poter richiedere la collaborazione delle Istituzioni scolastiche all'apertura delle attività didattiche.

A tale proposito si ritiene che possono essere confermati i criteri già adottati nei precedenti anni scolastici, aggiornati nei riferimenti temporali, in quanto non ci sono novità a livello nazionale sulla normativa di riferimento per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo di istruzione e per la successiva scuola secondaria superiore. Pertanto:

• l'Ente titolare all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni;

- alla Regione compete (comma 2, art. 27, legge 448/98) di individuare le modalità di ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti trasferiti dallo Stato, la predisposizione del relativo piano di riparto e l'invio dello stesso al Ministero dell'Interno, al fine dell'accredito dei fondi spettanti;

- la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata in base al numero delle domande accolte dai Comuni, in rapporto alle disponibilità finanziarie costituite dal finanziamento statale, dalle economie e residui dell'anno precedente.

Si ritiene che le domande debbano essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data di **giovedì 31 ottobre 2013**.

Il Comune può, ai fini dell'acquisizione delle istanze, avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. 226/2000, art. 1, comma 1, lett. a). Le scuole comunque sono chiamate a collaborare con le Amministrazioni comunali con l'esposizione ben visibile dell'avviso di cui alla presente deliberazione, la relativa comunicazione alle famiglie e la distribuzione dei modelli di domanda qualora richiesti.

I singoli Comuni valutato l'accogliibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso beneficio.

I Comuni dovranno comunicare alla Regione, entro e non oltre **venerdì 29 novembre 2013**, il numero delle richieste accolte suddivise fra le due categorie: scuola secondaria di 1° grado, e primo anno di scuola secondaria di secondo grado - scuola secondaria di 2° grado, dal secondo anno in poi.

La ripartizione dei fondi ai Comuni sarà effettuata dal dirigente del Servizio Istruzione, università e ricerca con propria determinazione, provvedendo contestualmente all'invio del Piano di riparto al Ministero dell'Interno.

Si ritiene che venga dato mandato al Servizio Istruzione, università e ricerca di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati A e B, alla Direzione scolastica regionale ed ai dipendenti Centri servizi amministrativi, affinché provvedano a rendere noto alle Istituzioni scolastiche quanto di competenza.

Viene allegato alla deliberazione il testo dell'Avviso (Allegato A) e del modulo di domanda (Allegato B), per permettere una comunicazione uniforme del provvedimento deliberato.

Si vuole comunque sottolineare che a livello nazionale ed internazionale la trasformazione digitale che sta coinvolgendo il sistema scuola è ormai un processo irreversibile, oltre che necessario, ad avvicinare la didattica al linguaggio dei "nativi digitali".

Il progetto Scuola Digitale, di competenza del MIUR, nasce così per innovare la didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, tra cui le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e quelle previste dal progetto Cl@ssi 2.0.

La Regione Umbria ha già inserito nella Programmazione annuale per il diritto allo studio misure volte a sostenere attività di sperimentazione e innovazione di rilevante contenuto didattico-pedagogico-sociale che abbiano ricaduta nell'attività della scuola umbra, e nel Piano telematico - Programma delle attività per l'anno 2013 - approvato recentemente (D.G.R. n. 929/2013) - interventi sul fronte delle infrastrutture tecnologiche (banda larga e di nuova generazione).

Tra gli obiettivi c'è anche quello di incentivare la diffusione dell'e-book, il libro di testo in versione digitale da affiancare a quello in versione cartacea, sulla base degli indirizzi che verranno emanati dal MIUR, come di sua competenza.

L'introduzione degli e-book a scuola è stata rinviata dal MIUR all'anno scolastico 2015-2016, ma si auspica una riforma scolastica in tal senso ad ampio raggio possa essere sostenuta dai finanziamenti aggiuntivi nazionali da sommare a quelli tradizionali per i quali, con la presente deliberazione, si dettano i criteri.

Si ritiene pertanto che la Giunta regionale possa approvare il presente atto, così da poter avviare la procedura di che trattasi.

Perugia, li 9 agosto 2013

L'istruttore
F.to VILMA FELICI

A V V I S O**Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado (ex media inferiore) e secondaria di 2° grado (ex media superiore) per l'anno scolastico 2013-2014.**

La Regione dell'Umbria, al fine dell'attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 dispone i seguenti indirizzi ai Comuni:

1. di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**.
Per l'individuazione dell'ISEE si applica il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e regolamenti attuativi. La richiesta dell'attestazione I.S.E.E. va fatta ai CAAF, alle sedi o agenzie INPS, ai Comuni. L'attestazione dell'I.S.E.E. ha validità annuale e vale per tutti i componenti il nucleo familiare e per le varie prestazioni sociali.
Coloro che abbiano già presentato al Comune la dichiarazione per fruire di altre prestazioni, potranno fare riferimento alla stessa, purchè risulti ancora valida.
2. Gli interessati dovranno:
 - presentare la domanda direttamente **al Comune di residenza dell'alunno entro Giovedì 31 ottobre 2013** sull'apposito modello predisposto (Allegato B), che è reperibile sul sito internet della Regione, www.istruzione.regione.umbria.it dal quale è scaricabile, e presso i Comuni e le segreterie delle Scuole;
 - attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E. pari o inferiori ad **€ 10.632,94**.
3. Di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione. I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (DPCM 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a).
4. La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al punto 2., includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano Scuole di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.
5. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione dell'Umbria entro **Venerdì 29 novembre 2013** il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite fax al numero 075/5045569, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it, oppure a mezzo servizio postale. all'indirizzo: Regione Umbria - Servizio Istruzione, Università e Ricerca, Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
6. L'attribuzione dei contributi ai Comuni è subordinata all'accredito, da parte del MIUR, del fondo statale di spettanza della Regione dell'Umbria per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo, per l'anno 2013.

7. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari da parte dei Comuni, è subordinata alla **presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.**
8. Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.

Il presente "Avviso" è tratto dalla D.G.R. n. 945 del 4/9/2013, in via di pubblicazione sul B.U.R., alla quale va fatto riferimento per ogni eventuale precisazione. Il testo del presente avviso è consultabile anche sul sito internet, www.istruzione.regioneumbria.it, da dove è possibile scaricare anche il modulo di domanda.

ALLEGATO "B"

**MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO**

Anno Scolastico 2013/2014

Ai sensi dell'art. 27 L. 448/98 (DPCM 320/99 e 226/2000)
(D.G.R. n. 945 del 4/9/2013)

AL COMUNE DI _____

Generalità del richiedente

COGNOME		NOME	
Luogo e data di nascita			
CODICE FISCALE			

residente in codesto Comune

Via/Piazza/		N. Civico	
Recapito Telefonico			

in qualità di _____ dello studente

COGNOME		NOME	
Luogo di Nascita		Data di nascita	
SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'A.S. 2012/2013			

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA DA FREQUENTARE NELL'A.S. 2013/2014			
Via/Piazza		N. Civico	
Comune		Provincia	
Classe da requarentare nell'a.s. 2013/2014			
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>			
Ordine e grado di scuola	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado	
	<input type="checkbox"/> (ex media inferiore)	<input type="checkbox"/> (ex media superiore)	

CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura gratuita o il contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014.

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (*barrare la casella che interessa*)

che dal calcolo effettuato dall'Ente (1) _____ che in data _____ ha attestato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (2), risulta un I.S.E.E.

di € _____, che non è superiore a quello previsto per fruire del contributo per i libri di testo, ovvero ad € **10.632,94**.

- che ha già presentato a codesto Comune dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. di € _____ per usufruire del seguente beneficio (3) _____ e che la stessa risulta tuttora valida.
- di **non aver** presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs 30.06.2003, n. 196.

Data _____

Firma del richiedente

NOTE

- (1)- *Indicare l'Ente dal quale è stata rilasciata o attestata la dichiarazione (ad esempio Comune, sede o agenzia INPS, Centro assistenza fiscale - CAF);*
- (2)- *la dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3.5.2000, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate;*
- (3)- *indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva I.S.E.E.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 948.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Federico Felice Bracco;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale 9 aprile 2013, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la deliberazione n. 302 del 12 aprile 2013 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2013 ai sensi della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000, in base al quale la Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di Base della spesa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 le variazioni agli stanziamenti di cassa di cui all'allegata tabella, a norma dell'art. 44, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, L.R. 13/2000 di cui sopra;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.R. 13/2000.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bracco)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, con la quale la Regione ha recepito nel proprio ordinamento i principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilancio e contabilità;

Vista la legge regionale 9 aprile 2013, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la deliberazione n. 302 del 12 aprile 2013 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2013 ai sensi della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Considerato che:

- nell'attuale sistema di contabilità regionale accanto al bilancio di competenza esiste un bilancio di cassa riferito alle autorizzazioni a riscuotere e pagare rispetto a somme precedentemente già accertate e impegnate;
- per fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa è previsto in bilancio un apposito fondo "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa";
- l'art. 44, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, autorizza la Giunta regionale a trasferire dal fondo di cui al punto precedente le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di Base (UPB);
- l'importo delle richieste di integrazione alla disponibilità di cassa dei vari servizi ammonta complessivamente a € 1.728.510,96;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

1. di aumentare gli stanziamenti di cassa delle UPB e dei relativi capitoli per gli importi indicati nella tabella allegata, mediante prelevamento della somma totale pari a € **1.728.510,96** dal fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa (UPB 16.1.002 - Cap. 6140);
2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R. 13/2000;
3. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 44, comma 3 della L.R. 13/2000.

Perugia, li 2 settembre 2013

L'istruttore
F.to NICOLETTA SFORNA

PARTE SPESA

Tabella

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA CASSA	
			In aumento	In diminuzione
UPB01.1.007_S	01017_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 'CAMERA ARBITRALE PALESTI-NESE'. FONDI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI(M.A.E.).(RIF. E/UPB 2.01.010 - CAP. 1811)	17.024,58	-
UPB02.1.001_S	00718/1021_S	SPESE PER FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI TRASFERITI ALLE COMUNITA' MONTANE IN APPLICAZIONE DELLA L.R.3/99 -SPESE PERSONALE - E ART. 75, L.R.23/12/2011, N. 18	975.900,00	-
UPB02.1.001_S	00718/1022_S	SPESE PER FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI TRASFERITI ALLE COMUNITA' MONTANE IN APPLICAZIONE DELLA L.R.3/99 -SPESE FUNZIONAMENTO E ART. 75, L.R. 23/12/2011N. 18	200.100,00	-
UPB05.1.009_S	05810_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA SETTORIALE 'PARTENARIATO COMENIUS REGIO 2011', NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (2007-2013) DI CUI ALLA DEC. N. 1720/2006/CE DEL 15/11/2006, PROGETTO E.V.E.I.L.(RIF. E/UPB 2.03.001 - CAP. 2558	5.111,26	-
UPB05.1.009_S	05820/8020_S	SPESE PER AZIONI STRUMENTALI NEL SETTORE DELL'IN-FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.D.M.21235 DEL25.11.94- FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI REGIONALI -	6.481,00	-
UPB05.1.010_S	05111_S	QUOTA DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DA DEVOLVERE ALLE PROVINCE. ART.3 COMMA 27 LEGGE 28.12.95 N.549 - L.R.21.10.97 N.30, ART. 14 COMMA 2.	74.983,97	-
UPB06.1.002_S	03126_S	CONTRIBUTO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO REGIONALE ARTT. 18 E 19 DELLA L.R. 18.11.1998, N. 37.	15.000,00	-
UPB07.1.013_S	04186_S	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA A PERSONE, COSE E MEZZI NEL TERRITORIO REGIONALE.	3.751,82	-
UPB08.1.010_S	05568_S	CONTRIBUTI A SOGGETTI ORGANIZZATORI NEL TERRITORIO REGIONALE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRODUZIONE ARTIGIANA ED IN PARTICOLARE DI QUELLA ARTISTICA - L.R. 12.3.90 N.5-	3.650,00	-
UPB09.1.001_S	05306_S	FINANZIAMENTO DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ED INTEGRATA L.R. 28/06/2012,N. 10, ART. 16.	20.846,59	-
UPB09.2.001_S	09287_S	COFINANZIAMENTO DA REGIONI ED ALTRI ORGANISMI PERI PROGETTI INTERREGIONALI DI OFFERTA TURISTICA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 135/2001.(RIF. E/UBP 4.05.002 - CAP. 2352)	10.425,12	-
UPB10.1.001_S	00923_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA SETTORIALE 'PARTENARIATO COMENIUS REGIO 2011', NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE (2007-2013) DI CUI ALLA DEC. N. 1720/2006/CE DEL 15/11/06 PROGETTO W.In.N.E.R.(RIF. E/UPB 2.03.001 - CAP. 2559)	2.350,47	-
UPB10.1.001_S	00925/6040_S	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.L.R.16/12/2002 N.28- ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI AI COMUNI -	45.000,00	-
UPB10.1.004_S	05229_S	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEI CERI DI GUBBIO" L.R. 25/01/2012,N.1	6.000,00	-
UPB10.1.005_S	01014_S	CONTRIBUTO ANNUALE ORDINARIO DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA - L.R.19.2.92N.4.	170.000,00	-

PARTE SPESA

Tabella

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI ALLA CASSA	
			In aumento	In diminuzione
UPB12.1.002_S	02209_S	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DATI ALCOOLDI INFORMAZIONE E PREVENZIONE IN MATERIA ALCOLOGI-CA DI CUI ALL'ART. 3, C. 4, DELLA L. 30/3/2001, N.125. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO SALU-TE E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.(RIF. E/UPB 2.03.001	2.341,04	-
UPB12.1.004_S	02219_S	SPESE PER FINANZ. PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA2006 'IDENTIFICAZIONE MARKERS PRECOCI BIOCHIMICI EGNETICI PER PREVENZIONE MORBO DI ALZHEIMER NELLAPOPOLAZIONE AFFETTA DA DIABETE MELLITO'. ARTT.12 E12BIS D.LGS 502/92 E D.LGS 229/99.(RIF. E/UPB 2.01.004 -	5.100,00	-
UPB12.1.004_S	02222_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RICERCAFINALIZZATA 2006 'TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALIEMOPOIETICHE ALLOGENICHE NELLA TERAPIA DELLE EMO-PATIE MALIGNI E DELLE NEOPLASIE SOLIDE'.(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 1549)	119.587,77	-
UPB12.1.004_S	02129_S	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SANITARI,DESTINATI A PAESI EXTRACOMUNITARI IN GRAVIDIFFICOLTA' ASSISTENZIALI SANITARIE.	44.857,34	-
UPB16.1.002_S	06140_S	FONDO DI RISERVA PE R L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA – ART .44, L.R. 28/2/2000 n.13.	-	1.728.510,96
TOTALE			1.728.510,96	1.728.510,96

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 953.

Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'*Allegato 1)* denominato "Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire che la "Disciplina per la richiesta ad ARPA Umbria della seconda valutazione preliminare della sostenibilità ambientale sullo stesso fabbricato" di cui alla D.G.R. n. 1055/2011 è valida per tutti i Protocolli di certificazione di cui alla L.R. 17/08 a destinazione d'uso sia residenziale che non residenziale approvati dalla Giunta regionale;

4) di ribadire che la seconda valutazione preliminare della sostenibilità ambientale introdotta dalla Disciplina di cui al punto precedente è ammessa esclusivamente nel caso di progetti volti all'ottenimento degli incrementi premiali di cui alla legge regionale n. 13/2009 e s.m.i.;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d'uso.

Premesso che:

— La Regione Umbria con legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi", pubblicata nel BUR serie generale n. 54 del 26 novembre 2008, ha introdotto la "Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici";

— con D.G.R. n. 130 del 20 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato l'ultimo aggiornamento del Disciplinare tecnico di cui alla L.R. 17/08 per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d'uso "Residenziale";

— il punto 5 del suddetto Disciplinare tecnico definisce la procedura di "Valutazione preliminare", la quale permette di stimare le caratteristiche di qualità ambientale di un fabbricato (punteggio e classe di riferimento) nella fase antecedente alla realizzazione dell'intervento edilizio;

— con D.G.R. n. 1055 del 26 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la "Disciplina per la richiesta ad ARPA Umbria della seconda valutazione preliminare della sostenibilità ambientale sullo stesso fabbricato";

— la valutazione preliminare si applica in Umbria anche al fine di ottenere le premialità stabilite dalla legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, in materia di "Piano casa"; la suddetta legge regionale è stata modificata ed integrata con legge regionale 23 dicembre 2012, n. 27, e ulteriormente modificata con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 23, che ha prolungato la validità delle disposizioni applicative di cui all'art. 38 fino al 31 dicembre 2014;

Considerato che:

— ARPA Umbria con nota prot. 0011569 del 6 giugno 2013 ha trasmesso le schede e gli strumenti di calcolo elaborati per il Protocollo di valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d'uso "Uffici";

— la Regione Umbria sta concludendo la messa a punto della procedura di rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale per gli edifici a destinazione d'uso "Uffici", che sarà approvata con successivo atto;

— risulta necessario definire una modalità di valutazione della sostenibilità ambientale di un fabbricato, al fine della sua Certificazione secondo la L.R. 17/2008, nel caso in cui siano presenti nello stesso edificio più destinazioni d'uso per le quali sia stato approvato dalla Giunta regionale un apposito Disciplinare tecnico (es. edificio con uffici ai primi piani e residenziale ai piani superiori);

— appare opportuno per la valutazione complessiva dell'edificio utilizzare come parametro di calcolo la superficie utile di ciascuna destinazione d'uso, così come definita dall'Allegato A del D.lgs 192/05 e s.m.i;

Considerato inoltre che:

— appare necessario estendere la validità della Disciplina di cui alla D.G.R. n. 1055/2011 richiamata nelle premesse, per tutti i Protocolli di certificazione di cui alla L.R. 17/08 a destinazione d'uso residenziale e non residenziale che saranno approvati dalla Giunta regionale;

— appare inoltre opportuno estendere la validità della suddetta Disciplina a tutti i progetti che richiedono gli incrementi premiali di cui alla L.R. 13/2009 e s.m. e i., comprendendo attualmente anche quanto disposto dalla L.R. 23/2012;

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1)**Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla Legge regionale n.17/08 – Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d’uso.****Premessa**

La Regione Umbria con Legge regionale 17/2008 ha introdotto la “Certificazione di Sostenibilità ambientale degli edifici”; la procedura di certificazione prevede la determinazione delle prestazioni ambientali di un fabbricato definite attraverso un Disciplinare Tecnico composto da schede e strumenti di calcolo che forniscono un punteggio ed una classe finale di riferimento.

Con D.G.R. n.130/2013 la Giunta regionale ha approvato l’ultimo aggiornamento del Protocollo di valutazione per gli edifici a destinazione d’uso “Residenziale”; risulta necessario definire una modalità di valutazione della sostenibilità ambientale di un fabbricato, al fine della sua Certificazione secondo la L.R. 17/2008, nel caso in cui siano presenti nello stesso edificio più destinazioni d’uso.

Edifici con più destinazioni d’uso: modalità di calcolo

1. L’edificio va suddiviso in tante parti quante sono le destinazioni d’uso presenti per le quali sia stato approvato dalla Giunta Regionale un apposito Disciplinare Tecnico.
2. La superficie dei volumi interessati dalla climatizzazione da considerare per ogni destinazione d’uso è la superficie utile così come definita dall’Allegato A del D.Lgs 192/05 e s.m.i.; per quanto concerne le separazioni fra volumi climatizzati adiacenti afferenti a destinazioni d’uso differenti si considerano i confini definiti al punto 7.3 della serie di norme tecniche UNI TS 11300.
3. Per ciascuna parte in cui l’edificio è stato suddiviso si seguono le indicazioni delle schede approvate dalla Giunta Regionale per quella specifica destinazione d’uso ed il peso relativo di ciascun criterio è quello indicato nel relativo Disciplinare Tecnico. Per ogni destinazione d’uso vanno compilate tutte le schede e tutti i criteri di calcolo del relativo Disciplinare Tecnico.
4. La valutazione di ciascuna parte è infine riunita in una valutazione complessiva che tiene conto della superficie utile di ciascuna destinazione d’uso. Il punteggio complessivo che determina la valutazione è calcolato come somma dei punteggi ottenuti dalle varie parti ognuna moltiplicata per la sua superficie utile e divisa per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Esempio:

si consideri un edificio di 100 mq di superficie utile complessiva, 60 dei quali afferenti alla destinazione d’uso “A” e 40 alla destinazione d’uso “B”. La valutazione secondo il modello valido per la destinazione d’uso “A” porta a 50 punti, la valutazione secondo il modello valido per la destinazione d’uso “B” porta a 60 punti; la valutazione complessiva dell’intero edificio si otterrà come segue:

$(50 \times 60 / 100) + (60 \times 40 / 100) = 30 + 24 = 54$ punti corrispondenti alla Classe C.

Ulteriori avvertenze relative alla compilazione delle singole schede

In alcuni criteri di seguito riportati, oltre alle indicazioni contenute nelle schede, si deve tener conto di ulteriori accorgimenti:

- Scheda 2.1.1, Trasmittanza Termica dell'Involucro Edilizio: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio nella compilazione della scheda e del relativo strumento di calcolo si considerino solo elementi di involucro che danno su esterno o su volumi interni non riscaldati, pertanto non vanno inseriti dati relativi a divisori interni anche se adiacenti a volumi riscaldati con differente destinazione d'uso;
- Scheda 2.1.2, Energia Primaria per il Riscaldamento: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (EPi) si consideri l'intero involucro riscaldato afferente alla specifica destinazione d'uso e non la suddivisione in unità immobiliari; si consideri un generatore di calore singolo per ogni destinazione d'uso, nel caso che vi siano più generatori di calore si consideri un generatore di calore di potenza pari alla somma delle potenze dei singoli generatori e di rendimento pari a quella del singolo generatore con rendimento peggiore. Nel caso di più destinazioni d'uso servite da un unico generatore di calore si ripartisca la potenza in base alla superficie utile delle varie destinazioni d'uso mantenendo il rendimento del generatore;
- Scheda 2.1.3, Controllo della Radiazione Solare: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio nella compilazione della scheda e del relativo tool di calcolo sono da considerarsi solamente le superfici finestrate afferenti ad ogni specifica destinazione d'uso;
- Scheda 2.1.4, Energia Netta per il Raffrescamento: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio si proceda al calcolo dell'indice di prestazione termica dell'edificio (EPe, invol);
- Scheda 2.1.5, Energia Primaria per la Produzione di ACS: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria (EPacs) si consideri un generatore di calore singolo per ogni destinazione d'uso, nel caso che vi siano più generatori di calore si consideri un generatore di calore di potenza pari alla somma delle potenze dei singoli generatori e di rendimento pari a quella del singolo generatore con rendimento peggiore. Nel caso di più destinazioni d'uso servite da un unico generatore di calore si ripartisca la potenza in base alla superficie utile delle varie destinazioni d'uso mantenendo il rendimento del generatore. Per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nel caso di più destinazioni d'uso servite da un unico impianto si ripartisca la potenza in base alla superficie utile delle varie destinazioni d'uso;

- Scheda 2.2.2, Energia Elettrica Prodotta da Fonti Rinnovabili: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio si proceda al calcolo dell'indicatore di prestazione tenendo conto che nel caso di più destinazioni d'uso servite da un unico impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si ripartisca la potenza in base alla superficie utile delle varie destinazioni d'uso. Per il calcolo delle superfici lorde afferenti alle varie destinazioni d'uso si considerino le regole di suddivisione riportate al punto 2 del paragrafo precedente.
- Scheda 2.3.1, Materiali Sostenibili: il calcolo dell'indicatore di prestazione va effettuato per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio. La copertura va considerata per tutte le destinazioni d'uso;
- Scheda 3.2.1, Acque Meteoriche Captate e Stoccate: il calcolo dell'indicatore di prestazione va effettuato sull'intero edificio, a ciascuna delle destinazioni d'uso in cui è stato suddiviso l'edificio si applicheranno le stesse superfici captanti e lo stesso volume dei serbatoi di raccolta;
- Scheda 3.2.2, Permeabilità del Suolo: il calcolo dell'indicatore di prestazione va effettuato sull'intero edificio, a ciascuna delle destinazioni d'uso in cui è stato suddiviso l'edificio si assoceranno le stesse superfici esterne di pertinenza e gli stessi valori di permeabilità;
- Scheda 4.3.1, Illuminazione Naturale: per ciascuna delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio nella compilazione della scheda e del relativo tool di calcolo sono da considerarsi solamente le superfici vetrate ed i vani afferenti ad ogni specifica destinazione d'uso.

Nella documentazione presentata deve essere specificato in maniera chiara a quale delle parti in cui è stato suddiviso l'edificio si fa riferimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 SETTEMBRE 2013, n. 987.

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 14, comma 5 bis - D.G.R. n. 891 del 29 luglio 2013 - Nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità "incolpevole" - Contributi per il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri pre-

scritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, della L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del documento istruttorio, concernente: "Nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità "incolpevole" - Contributi per il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa";

3) di precisare che l'allegato di cui al punto 2) sostituisce l'allegato A) alla D.G.R. n. 891 del 29 luglio 2013, pubblicata nel S.O. n. 5 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 37 del 14 agosto 2013;

4) di confermare quant'altro disposto con la deliberazione di cui al punto 3);

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 14, comma 5 bis - D.G.R. n. 891 del 29 luglio 2013 - Nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità "incolpevole" - Contributi per il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa - Determinazioni.

L'articolo di legge indicato in oggetto ha la finalità di supportare, nell'individuazione di una nuova sistemazione alloggiativa, le famiglie che, per sopravvenuti problemi economici (causati da licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, decesso dell'unico percettore di reddito, ecc.), si sono trovate nell'impossibilità di corrispondere il canone di locazione e, per questo motivo, sono sottoposte a provvedimento esecutivo di sfratto per morosità.

La norma favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di alloggi di proprietà privata, mediante l'erogazione di contributi pubblici, e può così consentire un più rapido superamento della condizione di emergenza abitativa.

Con delibera n. 891 del 29 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato la disciplina attuativa per la realizzazione del suddetto intervento, prevedendo, nel dettaglio, modalità, tempi e procedure e stabilendo che la relativa gestione debba essere affidata all'ATER regionale.

In sintesi, nell'allegato A) alla suddetta delibera si dispone l'emanazione di due avvisi pubblici, il primo rivolto ai proprietari che intendono mettere a disposizione gli alloggi da locare a canone "concordato" (art. 2, comma 3 della legge 431/98 e succ. mod. ed integr.), l'altro rivolto ai nuclei familiari in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità "incolpevole", che verranno poi ordinati in graduatoria in base al grado di emergenza abitativa e alle maggiori condizioni di debolezza sociale (presenza di minori, di anziani, handicap, ecc.).

Una volta individuati i beneficiari, vengono loro proposti gli alloggi, ricompresi in elenchi stilati per ciascun Comune, e i contratti di locazione vengono stipulati direttamente tra proprietari ed affittuari.

La disciplina di cui trattasi, pubblicata nel S.O. n. 5 al BUR n. 37 del 14 agosto 2013, è stata oggetto di alcuni incontri con i soggetti interessati (ATER regionale, organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari), nell'ambito dei quali sono emersi suggerimenti ed osservazioni, che meritano accoglimento, al fine di rendere l'intervento più incisivo ed efficace.

Pertanto, è stato predisposto l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, nel quale sono contenuti, in via definitiva, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei contributi sopra indicati.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A)

**Nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per
morosità “incolpevole”**

**Contributi per il reperimento di una nuova
sistemazione alloggiativa**

FINALITA'

La presente normativa disciplina le modalità e le procedure per favorire il reperimento di nuove soluzioni alloggiative da parte dei nuclei familiari che sono in possesso di sfratto esecutivo per morosità "incolpevole", così come definiti al punto 2).

La norma intende agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta sul mercato privato della locazione, mediante l'erogazione di contributi ed incentivi ai proprietari che mettono a disposizione alloggi liberi.

I contributi hanno la finalità di integrare il canone di locazione che deve essere corrisposto per il nuovo alloggio locato, sino all'eventuale miglioramento della capacità reddituale del nucleo familiare e comunque per un massimo di 24 mesi.

L'intervento è gestito dall'ATER regionale, che provvede ad emanare appositi avvisi pubblici sia per il reperimento degli alloggi che per l'individuazione dei beneficiari.

Le risorse a disposizione, assegnate dalla Regione all'ATER regionale ai fini della realizzazione dell'intervento, ammontano ad € 1.500.000, allocati nel cap. 7016 del bilancio regionale.

1) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA LOCARE

Gli alloggi messi a disposizione per la locazione sono individuati dall'ATER regionale mediante un bando pubblico, emanato a livello regionale e rivolto ai proprietari privati di alloggi liberi (persone fisiche o giuridiche).

Il bando, che deve obbligatoriamente riportare le caratteristiche dell'intervento (procedure, durata, determinazione del sostegno pubblico, ecc.), ha una vigenza di 75 giorni dalla sua pubblicazione. Pertanto, entro tale periodo, i proprietari interessati possono presentare la propria adesione su apposito modello, nel quale devono essere dichiarati, tra l'altro, in merito all'alloggio messo a disposizione: l'ubicazione, la dimensione, i dati catastali, l'anno di costruzione, il possesso delle certificazioni di legge e l'entità del canone di locazione richiesto, che deve essere determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431\98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato).

Gli alloggi da proporre per l'affitto devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Scaduto il bando, l'ATER predispone singoli elenchi degli alloggi disponibili in ciascun Comune, ordinandoli per gruppi omogenei di grandezza e, all'interno di ciascun gruppo, sulla base delle seguenti priorità:

- alloggi meno onerosi sotto il profilo del canone di locazione;
- alloggi per i quali i proprietari chiedono un solo mese di caparra;
- alloggi messi a disposizione dal medesimo proprietario.

2) NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'intervento i nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione pluriennale (3+2 o 4+4) regolarmente registrato e relativo ad un'unità abitativa ad uso residenziale, che devono rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità.

Il provvedimento di sfratto deve essere stato pronunciato a causa di un'inadempienza nei pagamenti causata esclusivamente da una significativa riduzione del reddito, intervenuta dopo la stipula, per una delle seguenti motivazioni:

- licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIAA aperte da almeno 12 mesi;
- malattia grave o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la necessità di far fronte a documentate spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- decesso del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.

I nuclei familiari beneficiari devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purchè in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
- b) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno due anni consecutivi;
- c) non titolarità della proprietà, della comproprietà, dell'usufrutto, dell'uso o di altro diritto di godimento su di un alloggio, ovunque ubicato sul territorio nazionale.

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo il requisito di cui al punto c).

3) REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Trascorsi 30 giorni dall'emanazione dei bandi per il reperimento degli alloggi, l'ATER

regionale emana un apposito bando pubblico, a livello regionale, per l'individuazione dei nuclei familiari beneficiari, che ha una vigenza di 75 giorni dalla sua pubblicazione.

La domanda, in bollo, deve essere compilata sul modello approvato dalla Regione, reperibile nei seguenti siti Internet: www.casa.regione.umbria.it www.ater.umbria.it

e trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso una delle due unità operative dell'ATER regionale:

unità operativa di Perugia: Via P. Tuzi, 7- 06128 Perugia

unità operativa di Terni: Via G. Ferraris, 13 – 05100 Terni

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare in modo chiaro, esatto e completo, il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto a punteggio. Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445/00, e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità non scaduto, di chi firma la domanda;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni di riduzione del reddito previste al punto 2).

4) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- b) prive di marca da bollo;
- c) non redatte sull'apposito modello predisposto dalla Giunta regionale;
- d) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
- e) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste al punto 1);
- f) non firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n.445/2000.

E', inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

5) PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria dei beneficiari è formulata dall'ATER regionale tenendo conto delle seguenti priorità, determinate dal grado di emergenza abitativa:

- a) nuclei familiari che sono stati costretti a rilasciare l'alloggio condotto in locazione a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio dell'Autorità Giudiziaria e che non sono ancora riusciti a reperire autonomamente una soluzione abitativa idonea;
- b) nuclei familiari in possesso di intimazione di rilascio dell'Autorità Giudiziaria con avvenuta notifica dell'atto di precetto ;
- c) nuclei familiari in possesso di avviso di rilascio convalidato dal giudice;
- d) nuclei familiari in possesso di avviso di rilascio.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie le domande sono collocate in graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- | | |
|--|---|
| 1) I.S.E.E. dell'anno 2012 non superiore: | |
| ad € 16.000,00 (80% del limite di accesso) | punti 1 |
| ad € 12.000,00 (60% del limite di accesso) | punti 2 |
| ad € 8.000,00 (40% del limite di accesso) | punti 3 |
| 2) presenza di figli minori. Per ogni figlio | punti 2
<i>(fino ad un massimo di 6)</i> |
| 3) presenza di anziani ultrasettantacinquenni | punti 1 |
| 4) presenza di almeno un componente portatore di handicap | punti 4 |
| 5) famiglia monoparentale con figli minori. Per ogni figlio | punti 3
<i>(fino ad un massimo di 9)</i> |

Il punteggio di cui al punto 2) non è cumulabile con quello di cui al punto 5)

A parità di punteggio si tiene conto della data di esecuzione dello sfratto.

6) PROCEDURE PER L'AFFITTO

L'ATER regionale istruisce le domande pervenute mediante apposita procedura informatizzata e formula la graduatoria, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, con le modalità stabilite al punto 5).

Gli affittuari vengono chiamati dall'ATER regionale a scegliere gli alloggi a disposizione seguendo l'ordine di graduatoria. Gli alloggi, ricompresi negli elenchi predisposti per ciascun Comune, vengono proposti tenendo conto della grandezza idonea alla consistenza del nucleo familiare, al fine di evitare situazioni di mercato sovra o sotto utilizzo.

Il contratto di locazione viene stipulato tra proprietario ed affittuario.

7) DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

INCENTIVI.

E' previsto, a favore del proprietario, un incentivo pari alla caparra stabilita nel contratto di locazione, fino ad un massimo di € 200. L'incentivo deve essere richiesto entro 15 gg. dalla registrazione del contratto, previa presentazione dello stesso.

Inoltre, qualora il proprietario abbia determinato il canone di locazione di cui all'art. 3, comma 2 della legge 431/98 e succ. mod. ed integr. utilizzando il valore minimo previsto per l'area omogenea in cui è ubicato l'alloggio, ha diritto a ricevere un ulteriore incentivo, pari a € 200, da richiedere ugualmente entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, tramite la compilazione di un apposito modello.

CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato con le seguenti modalità:

- viene stabilita una "percentuale ideale", pari al 15%, relativa all'incidenza del canone di locazione pro-capite annuo sul reddito pro-capite annuo del nucleo familiare dell'affittuario;
- qualora la percentuale di incidenza sia inferiore a quella "ideale" stabilita, non è previsto alcun contributo;
- qualora la percentuale d'incidenza sia superiore a quella "ideale" stabilita, si determina il contributo mensile sulla base dell'eccedenza percentuale fino ad un massimo di € 200,00/mese.

8) PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene corrisposto sino all'eventuale miglioramento della capacità reddituale del nucleo familiare affittuario, verificata periodicamente dall'ATER regionale, che comporti la riduzione della percentuale d'incidenza al di sotto di quella "ideale" sopra indicata, e comunque per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.

L'erogazione viene effettuata dall'ATER al proprietario con cadenza mensile anticipata.

9) CONTROLLI

Tutte le domande che otterranno il contributo verranno sottoposte a controllo da parte del Comando regionale Umbria della Guardia di Finanza. A tale scopo verrà predisposta apposita integrazione al Protocollo d'intesa già stipulato tra Regione e Guardia di Finanza sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 202 del 27.2.2012.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E COOPERAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2013, n. 6782.

L.R. 22/2004. Associazione Pro Ruscio Monteleone di Spoleto (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la D.G.R. n. 302 del 12 aprile 2013: "Approvazione bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2013. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5, L.R. 22/2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall'associazione Pro Ruscio con sede legale in via della Grande Italia, 06045 Monteleone di Spoleto (PG), in data 16 luglio 2013, prot. 98773;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità di acquisire ulteriore documentazione ad integrazione di quella pervenuta in allegato alla domanda summenzionata;

Considerato che con nota del 12 agosto 2013, prot. 110532 si provvedeva a richiedere all'associazione suindicata la documentazione mancante;

Preso atto che con nota del 6 settembre 2013, prot. 116506 l'associazione provvedeva ad inviare quanto richiesto;

Esaminata la documentazione così integrata e verificato che l'associazione Pro Ruscio è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale, ne consentono l'iscrizione;

Considerato altresì che l'associazione Pro Ruscio rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. b) della richiamata legge regionale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione dell'associazione Pro Ruscio con sede legale in via della Grande Italia, 06045 Monteleone di Spoleto (PG), alla sezione B), foglio 202, numero d'ordine 202 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione interessata ed al Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 16 settembre 2013

Il dirigente
DANIELA ANGELONI

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA
(NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 NOVEMBRE 2011)**

ORDINANZA N. 17 DEL 1 AGOSTO 2013

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Carnaiola nel Comune di Fabro". Liquidazione spese di pubblicazione Bando per estratto sul quotidiano Il Giornale dell'Umbria. CUP C12J11000030001 - CIG 50139201AD.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.e.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale";

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

Vista la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Visto il decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile";

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 3 novembre 2010 e successiva rimodulazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Umbria;

Visto, in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma contenente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Visto l'atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto in data 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Umbria;

Visto, altresì, l'articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l'attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato da effettuare nel territorio della Regione Umbria, il Pref. Dott. Vincenzo Santoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato da effettuare nel territorio della Regione Umbria, il Dott. Vincenzo Santoro;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 7 del 21 marzo 2013 dalla quale risulta tra quant'altro che:

— è stata indetta, per l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Carnaiola nel Comune di Fabro" dell'importo complessivo di appalto pari ad euro 1.076.433,38 al netto di IVA, di cui euro 751.847,20 per lavori, euro 22.145,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 10.164,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 292.276,44 per costo minimo presunto della manodopera non soggetto a ribasso, una procedura aperta;

— è stato approvato lo schema di bando, redatto ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 163/2006 (Allegato A), l'avviso di gara per estratto (Allegato B),

— il Bando deve essere pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- sul “profilo di committente” del Commissario straordinario delegato;
- non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- per estratto, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sul quotidiano Italia Oggi in cronaca nazionale e sul quotidiano Il Giornale dell’Umbria in cronaca locale;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi.

— la somma necessaria per gli oneri relativi alla pubblicazione del bando è pari a complessivi euro 3.197,80 così determinata:

- per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana euro 2.653,30;
- per la pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi in cronaca nazionale euro 250,00 oltre I.V.A. 21% pari ad euro 52,50 per un totale di euro 302,50;
- per la pubblicazione nel quotidiano Il Giornale dell’Umbria in cronaca locale euro 200,00 oltre I.V.A. 21% pari ad euro 42,00 per un totale di euro 242,00;

— alla liquidazione delle spese di pubblicazione sui quotidiani si sarebbe provveduto con successive ordinanze;

— gli oneri relativi alla pubblicazione del bando, sono ricompresi all’interno delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” del quadro economico di spesa dell’intervento riapprovato con la medesima Ordinanza;

Atteso che è stato verificata l’avvenuta pubblicazione del bando per estratto sul quotidiano Il Giornale dell’Umbria in cronaca locale in data 22 aprile 2013;

Vista la fattura n. 23388232 del 31 maggio 2013 trasmessa da Il Sole 24 ORE S.p.A. con sede in Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano (MI) - C.F. e P. IVA 00777910159 dell’importo di Euro 200,00 oltre I.V.A. 21% pari ad Euro 42,00 per un totale di Euro 242,00, acquisita agli atti del Commissario straordinario con prot. n. 1107 del 20 giugno 2013, inerente la pubblicazione del Bando per estratto sul quotidiano Il Giornale dell’Umbria in cronaca locale in data 22 aprile 2013;

Visto il DURC emesso dall’INPS in data 21 giugno 2013 che attesta la regolarità contributiva;

Visto il Decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - dell’11 maggio 2011 con il quale è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 5606, presso la Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia, a favore del Commissario straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro, responsabile della gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi del rischio idrogeologico nel territorio regionale;

Atteso che quota parte delle risorse che finanziano l’Accordo di Programma in argomento, sia quelle a carico del MATTM, che quelle a carico del Bilancio regionale, sono state trasferite nell’apposita contabilità speciale istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro (“CS RISCHIO IDROGEOL UMBRIA” N. 5606);

Considerato che l’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico in località Carnaiola nel Comune di Fabro” è ricompreso nel programma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico contenuto nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma sopra indicato che prevede, tra l’altro, il finanziamento di Euro 1.000.000,00, con risorse a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

ORDINA

Art. 1

1. È liquidata a Il Sole 24 ORE S.p.A. con sede in Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano (MI) - C.F. e P. IVA 00777910159 la fattura n. 23388232 del 31 maggio 2013 dell’importo di Euro 200,00 oltre I.V.A. 21% pari ad Euro 42,00 per un totale di Euro 242,00, inerente la pubblicazione del Bando per estratto sul quotidiano Il Giornale dell’Umbria in cronaca locale in data 22 aprile 2013.

2. La liquidazione di Euro 242,00 è effettuata mediante prelevamento dalla C.S. 5606/ “CS RISCHIO IDROGEOL UMBRIA” intestata al Commissario Straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro e con accreditamento sul c/c dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010 IBAN IT70Q0306909557000024000197.

3. L’importo di Euro 242,00 è imputato nel modo seguente:

Importo liquidato	Conto	Centro di costo
Euro 242,00	0220308000	SL006L0205

La presente ordinanza è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 1 agosto 2013

Il Commissario straordinario delegato
VINCENZO SANTORO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA
(NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 NOVEMBRE 2011)

ORDINANZA N. 18 DEL 20 AGOSTO 2013

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Intervento di ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo. Liquidazione 2° SAL. CIG: 4387795AF8 - CUP: I22J11000160001.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.e.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante *“Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale”*;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

Vista la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)”* e, in particolare, l'art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Visto il decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”*;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Umbria;

Visto, in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma contenente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Visto l'atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto in data 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Umbria;

Visto, altresì, l'articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l'attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato da effettuare nel territorio della Regione Umbria, il Pref. Dott. Vincenzo Santoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato da effettuare nel territorio della Regione Umbria, il Dott. Vincenzo Santoro;

Considerato che nell'Accordo di Programma è ricompreso l'intervento di ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella da realizzare nel Comune di Ferentillo, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 con risorse a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

Dato atto che:

— con ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 5 del 28 giugno 2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune

di Ferentillo, che prevede una spesa complessiva di € 1.000.000,00, di cui € 728.943,24 per lavori e sicurezza, comprensivi di euro 467.383,40 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, di euro 12.419,49 per costi della sicurezza non soggetti al ribasso, di Euro 13.682,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di Euro 235.457,87 per costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso ed Euro 271.056,76 per somme a disposizione;

— i lavori suddetti sono stati aggiudicati, con ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 10 del 27 settembre 2012, alla Società TECNOSTRADE S.R.L. con sede in Perugia Via dei Filosofi 47 - 06126 - P. IVA 01170840548;

— con la suddetta Società è stato stipulato il contratto di appalto in data 28 dicembre 2012, acquisito alla raccolta degli atti della Regione Umbria in data 8 aprile 2013 al n 3637;

— l'articolo n. 11 del predetto contratto di appalto stabilisce in € 170.000,00 la quota minima da raggiungere per la erogazione dei pagamenti in corso d'opera;

— l'ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 12 del 20/06/2013 con la quale è stato liquidato al I SAL alla ditta TECNOSTRADE S.r.L.;

— in data 12 Luglio 2013 è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione della rata a seguito della emissione del SAL n. 2 a tutto il 28 Giugno 2013, dal quale risulta un credito dell'Impresa di € 174.051,52, oltre IVA 21%;

Acquisiti dal Commissario straordinario delegato:

— al protocollo n. 1186 dell'11 Luglio 2013 la fattura n. 14ED emessa in data 03 Luglio 2013 dalla Società TECNOSTRADE S.R.L. per l'importo di € 174.051,52, oltre IVA per € 36.550,82, per complessivi € 210.602,34;

— al protocollo n. 1252 del 5 Agosto 2013 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso dalla Cassa Edile in data 31 Luglio 2013, dal quale emerge che la Società TECNOSTRADE S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;

— al protocollo n. 1267 del 19 Agosto 2013 il certificato di congruità emesso dalla Cassa Edile in data 31 Luglio 2013, dal quale emerge che "la manodopera denunciata dall'impresa TECNOSTRADE S.R.L. e da tutte le altre imprese che hanno partecipato ai lavori, deve ritenersi congrua per la tipologia dei lavori effettuati";

Riscontrato che all'articolo 20 del citato contratto di appalto del 28 dicembre 2012 la Società TECNOSTRADE S.R.L. nella persona di Caporali Francesco, nato a Perugia il 28 gennaio 1958 (C.F. CPRFNC58A28G478J), legale rappresentante della stessa, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e in riferimento al suddetto rapporto contrattuale, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e smi;

Riscontrato che all'articolo 11 del citato contratto di appalto del 28 dicembre 2012 la Società TECNOSTRADE S.R.L. nella persona di Caporali Francesco, nato a Perugia il 28 gennaio 1958 (C.F. CPRFNC58A28G478J), legale rappresentante della stessa, dichiara:

— i conti correnti dedicati alla commessa in oggetto;

— di indicare, al momento dell'emissione della fattura, gli estremi del conto corrente dove effettuare il relativo bonifico;

— che la persona delegata ad operare sui conti correnti dedicati è il Sig. Maurizio Casciarri nato a Perugia il 14 marzo 1955, C.F. CSCMRZ55C14G478R;

— si impegna a comunicare al Commissario ogni modifica ai dati trasmessi;

Riscontrato inoltre che gli estremi del conto corrente dedicato per il bonifico dei lavori in argomento è il seguente IBAN:IT78 S02008 03033 000029426235;

ORDINA

Art. 1

1. Di liquidare a favore della Società TECNOSTRADE S.R.L., con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06121 Perugia - P.IVA 01170840548, con accreditamento nel c/c bancario IBAN: IT78 S02008 03033 000029426235, l'importo di euro € 174.051,52, oltre IVA 21% di € 36.550,82, per il II° SAL relativo all'intervento di ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo.

2. Alla spesa complessiva di euro 210.602,34 (duecentodiecimilaseicentodue/34), viene fatto fronte con le risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606 istituita presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario Straordinario delegato Vincenzo Santoro e denominata "CS RISCHIO IDROGEOL UMBRIA".

La presente ordinanza è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 20 agosto 2013

Il Commissario straordinario delegato
VINCENZO SANTORO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE UMBRIA
(NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 NOVEMBRE 2011)

ORDINANZA N. 19 DEL 20 AGOSTO 2013

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Intervento di ripristino dei danni causata da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo. CUP: I22J11000160001 - Liquidazione al Comune di Ferentillo di euro 16.696,25 per spese tecniche.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.e.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante *"Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale"*;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

Vista la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)"* e, in particolare, l'art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Visto il decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 6, recante *"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile"*;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 3 novembre 2010 e successiva rimodulazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Umbria;

Visto, in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma contenente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria, volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Visto l'atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, sottoscritto in data 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Umbria;

Visto, altresì, l'articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l'attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato da effettuare nel territorio della Regione Umbria, il Pref. Dott. Vincenzo Santoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato da effettuare nel territorio della Regione Umbria, il Dott. Vincenzo Santoro;

Considerato che nell'Accordo di Programma è ricompreso l'intervento di ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella da realizzare nel Comune di Ferentillo, per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 con risorse a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM);

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 5 del 29 luglio 2011 dalla quale risulta che:

— il Comune di Ferentillo è individuato soggetto attuatore per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di *"Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo"*, dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00, mentre le fasi di affidamento e realizzazione dei lavori, sono attuate dal Commissario straordinario delegato;

— le spese tecniche sono state quantificate nella misura massima del 10% dell'importo complessivo assegnato con l'Accordo di programma, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00);

— la determinazione definitiva dell'importo spettante al Comune di Ferentillo per le spese tecniche verrà effettuata all'approvazione della progettazione da parte del Commissario straordinario delegato;

— contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, il Commissario straordinario delegato provvederà a liquidare al Comune di Ferentillo le spese tecniche effettivamente sostenute, nella misura massima di cui all'art. 3, comma 1, della medesima Ordinanza;

Dato atto che:

— con ordinanza del Commissario straordinario delegato 28 giugno 2012 n. 5 è stato, approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento di "Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo" dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui € 728.943,24 per lavori e sicurezza, comprensivi di euro 467.383,40 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, di euro 12.419,49 per costi della sicurezza non soggetti al ribasso, di € 13.682,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di € 235.457,87 per costo presunto della manodopera non soggetto a ribasso ed € 271.056,76 per somme a disposizione;

— i lavori suddetti sono stati aggiudicati, con ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 10 del 27 settembre 2012, alla Società TECNOSTRADE S.R.L. con sede in Perugia Via dei Filosofi 47 - 06126 - P.IVA 01170840548;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato 28 dicembre 2012, n. 18 dalla quale risulta, che a seguito di alcune modifiche normative, aventi effetti sulle voci del QES nell'ambito delle "Somme a disposizione dell'amministrazione", è stato riapprovato il quadro economico trasmesso dal Comune;

Visto che con l'ordinanza di cui sopra è stato altresì liquidato a favore del Comune di Ferentillo l'importo di euro 53.409,07 per spese tecniche relative alla fase di progettazione;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato 20 giugno 2013, n. 12 con la quale è stato liquidato a favore della Società TECNOSTRADE S.R.L. l'importo di euro 224.839,40 (comprensivo d'iva), per il I° SAL relativo ai lavori in argomento;

Vista la nota 4445 del 14 giugno 2013, acquisita al protocollo del Commissario straordinario delegato in data 17 giugno 2013 al n. 1101, con la quale il Comune di Ferentillo, richiede l'anticipazione dell'importo di € 8.621,07 compresi oneri previdenziali ed IVA al 21%, per il pagamento delle spese tecniche di direzione lavori al I° SAL, rappresentando l'impossibilità, per problemi di mancanza di liquidità in cassa, a procedere all'anticipazione delle stesse;

Vista la nota 5042 del 4 luglio 2013, acquisita al protocollo del Commissario straordinario delegato in data 4 luglio 2013 al n. 1146, con la quale il Comune di Ferentillo, richiede l'anticipazione dell'importo di € 8.057,18 compresi oneri previdenziali ed IVA al 21%, per il pagamento delle spese tecniche di direzione lavori al 2° SAL, rappresentando l'impossibilità, per problemi di mancanza di liquidità in cassa, a procedere all'anticipazione delle stesse;

Tenuto conto che gli Enti locali hanno manifestato in varie occasioni la mancanza di liquidità di cassa, che comporta ritardi nei pagamenti dovuti sia alle imprese appaltatrici che e ai tecnici professionisti, si ritiene opportuno provvedere ad anticipare al Comune di Ferentillo la somma richiesta, fatto salvo l'obbligo per lo stesso Comune di rendicontare (estremi delle fatture e dei relativi mandati di pagamento quietanzati) l'importo anticipato;

Visto il Decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - dell'11 maggio 2011 con il quale è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 5606, presso la Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia, a favore del Commissario straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro, responsabile della gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi del rischio idrogeologico nel territorio regionale;

Atteso che quota parte delle risorse che finanziano l'Accordo di Programma in argomento, sia quelle a carico del MATTM, che quelle a carico del Bilancio regionale, sono state trasferite nell'apposita contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro ("CS RISCHIO IDROGEOL UMBRIA" N. 5606);

Considerato che l'intervento di "Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo" è ricompreso nel programma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico contenuto nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma sopra indicato che prevede, tra l'altro, il finanziamento di Euro 1.000.000,00, con risorse a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

ORDINA

Art. 1

1. È erogato al Comune di Ferentillo, con sede in Via della Vittoria 77, 05034 Ferentillo (TR) - C.F. 80001330556, con accreditamento nel conto di Tesoreria Unica n. 303682, intestato al Comune stesso, l'importo di Euro 16.696,25 (sedecimilaseicentonovantasei/25) per le spese tecniche relative alla direzione lavori del I° e 2° SAL (€ 8.621,07 spese tecniche I° SAL ed € 8.075,18 spese tecniche 2° SAL) riguardanti l'intervento di "Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici in località Matterella nel Comune di Ferentillo".

2. Alla spesa di euro 16.696,25 viene fatto fronte con le risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606 istituita presso la Banca d'Italia,

Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario Straordinario delegato Dott. Vincenzo Santoro e denominata "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO UMBRIA".

3. Il Comune di Ferentillo trasmette il Modello A, di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 4/2011 entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della presente ordinanza, compilato nelle parti che lo interessano e con gli estremi dei pagamenti effettuati a fronte dell'anticipo pervenutogli di euro 16.696,25.

4. È imputato il predetto importo nel modo seguente:

IMPORTO LIQUIDATO	CONTO	CENTRO DI COSTO
€ 16.696,25	0220407000	QSTR030979

La presente ordinanza è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 20 agosto 2013

Il Commissario straordinario delegato
VINCENZO SANTORO

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI – 2013

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

- € 25,00 + IVA al 21% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
- € 100,00 + IVA al 21% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (BancoPosta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12,00 DEL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDOTADINO:	Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3 Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*